

COMMISSIONE VIII
ISTRUZIONE E BELLE ARTI

LXXVI.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 11 MAGGIO 1966

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ERMINI

INDICE

	PAG.		PAG.
Proposte di legge (<i>Seguito della discussione e approvazione</i>):		GIUGNI LATTARI JOLE	969, 974, 983
TITOMANLIO VITTORIA ed altri: Provvedimenti in favore degli insegnanti di educazione fisica (250);		LEONE RAFFAELE	967
LETTIERI ed altri: Provvedimenti in favore degli insegnanti di educazione fisica (1188);		LETTIERI	970, 972, 976, 982
URSO ed altri: Provvedimenti in favore degli insegnanti di educazione fisica (1209);		PICCIOTTO 967, 968, 969, 971, 975, 976, 980	
FINOCCHIARO e FUSARÒ: Iscrizione di insegnanti di educazione fisica sforniti di titolo di studio ad appositi corsi presso gli Istituti superiori di educazione fisica (2200)	964	TITOMANLIO VITTORIA	969, 971, 975, 980
PRESIDENTE	964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 978, 979, 980, 981, 985	VALITUTTI	965, 966, 967, 968, 969, 970, 972, 973, 975, 978, 979
CAIAZZA	975		
CODIGNOLA	972	Proposta di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):	
CRUCIANI 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 974, 975, 977, 978, 984		ROMANATO: Proroga degli incarichi di insegnamento (<i>Modificata dalla VI Commissione permanente del Senato</i>) (3030-B)	985
DE ZAN, <i>Relatore</i>	965, 966, 967, 969, 970, 972, 974, 975, 979, 981	PRESIDENTE	985
ELKAN, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i> 965, 966, 968, 969, 970, 971, 975, 976, 979, 980		CODIGNOLA	987
FINOCCHIARO	965, 966, 967, 968, 971, 972, 975, 978, 984	ELKAN, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	987
		FINOCCHIARO	986
		PICCIOTTO	986, 988
		REALE GIUSEPPE, <i>Relatore</i>	985, 987
		Votazione segreta:	
		PRESIDENTE	988

La seduta comincia alle 9,45.

LEVI ARIAN GIORGINA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. (*È approvato*).

Seguito della discussione delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Titomanlio Vittoria ed altri: Provvedimenti in favore degli insegnanti di educazione fisica (250); Lettieri ed altri: Provvedimenti in favore degli insegnanti di educazione fisica (1188); Urso ed altri: Provvedimenti in favore degli insegnanti di educazione fisica (1209); Finocchiaro e Fusaro: Iscrizione degli insegnanti di educazione fisica sforniti di titolo di studio ad appositi corsi presso gli istituti superiori di educazione fisica (2200).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Titomanlio Vittoria, Leone Raffaele, Caiazza e Marangone: Provvedimenti in favore degli insegnanti di educazione fisica, n. 250; Lettieri, Leone Raffaele, Tesauero, Cossiga, Martuscelli, Scarascia Mugnozza, De Meo, De Leonardi, Azzaro, Russo Vincenzo Mario: Provvedimenti in favore degli insegnanti di educazione fisica, n. 1118; Urso, Leone Raffaele, Lattanzio, Laforgia, Tantalò, Tambroni, Del Castillo, Sgarlata: Provvedimenti in favore degli insegnanti di educazione fisica, n. 1209; Finocchiaro e Fusaro: Iscrizione degli insegnanti di educazione fisica sforniti di titolo di studio ad appositi corsi presso gli istituti superiori di educazione fisica, n. 2200.

Come i colleghi ricordano, fu affidato a un Comitato ristretto il compito di formulare un testo unificato delle varie proposte, sul quale nella seduta del 4 maggio scorso si esaurì la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli nel testo formulato dal Comitato. Do lettura dell'articolo 1:

ART. 1.

In deroga transitoria agli articoli 23 e 24 della legge 7 febbraio 1958, n. 88, gli ISEF legalmente riconosciuti sono autorizzati a istituire, di concerto con il Ministero della pubblica istruzione, appositi corsi riservati agli insegnanti di educazione fisica non di ruolo compresi negli elenchi speciali che alla data del 30 settembre 1966 abbiano maturato almeno tre anni di servizio nelle scuole secondarie statali con qualifica non inferiore a « valente », e risultino in servizio per l'anno scolastico 1965-1966 quali insegnanti di educazione fisica.

L'onorevole Cruciani ha proposto di sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

« In deroga transitoria agli articoli 23 e 24 della legge 7 febbraio 1958, n. 88, l'ISEF statale di Roma e quelli legalmente riconosciuti sono autorizzati ad immettere coloro i quali risultino iscritti nell'elenco speciale previsto dall'articolo 31, quarto comma, dell'ordinanza ministeriale 30 marzo 1961, relativa al conferimento degli incarichi e supplenze per l'anno scolastico 1961-62 che alla data del 30 settembre 1966 abbiano maturato cinque anni di servizio nelle scuole statali, con qualifica non inferiore a « valente » e risultino in servizio per l'anno scolastico 1965-66 per l'insegnamento dell'educazione fisica ».

CRUCIANI. Praticamente questo mio emendamento non muta la sostanza dell'articolo. Vi è solo la doverosa aggiunta dell'ISEF statale di Roma.

La differenza fra il testo proposto dal Comitato e quello da me suggerito consiste in questo: in luogo del riferimento generico agli insegnanti di educazione fisica, io propongo di specificare « coloro i quali risultino iscritti nell'elenco speciale previsto dall'articolo 31 dell'ordinanza ministeriale 30 marzo 1961 ». Ritengo che questo punto possa essere accolto dalla Commissione.

Dove la Commissione nell'ultima seduta non fu d'accordo concerne il numero degli anni di servizio. Nel mio emendamento faccio riferimento a coloro che alla data del 30 settembre 1966 abbiano maturato cinque anni di servizio nelle scuole statali e che siano iscritti nell'elenco speciale previsto dall'ordinanza ministeriale del 1961. Orbene, per essere inclusi in quell'elenco era necessario avere insegnato, comunque, anche per due ore nel più sperduto paese d'Italia.

Quando, due anni fa, fu proposto questo provvedimento, si disse che bisognava sanare la situazione nei riguardi di coloro che a quella data avevano un certo numero di anni di insegnamento e si ritenevano indispensabili all'insegnamento medesimo. Va tenuto presente che molti dei beneficiari di questa legge hanno continuato ad insegnare, sia pure per pochissime ore, poiché l'elenco speciale rimase aperto. In effetti, quale finalità voleva raggiungere il Ministero? Dopo avere emanato la legge n. 1440 del 1955 e la successiva legge del 1960, voleva evitare che venissero

conferiti incarichi in modo indiscriminato, e che gli insegnanti venissero scelti fra coloro che avessero insegnato per una o due ore.

Orbene, molti di costoro non hanno chiesto di essere iscritti nell'elenco; hanno continuato a svolgere altre attività fino al 1964, quando il Ministero si è accorto che molti di costoro, grazie a dichiarazioni — facilmente ottenibili — di scuole private, chiedevano di essere iscritti nell'elenco speciale.

Con il mio emendamento io chiedo che a questi corsi facilitati siano iscritti coloro che abbiano maturato cinque anni di servizio nelle scuole statali. Aggiungo che in tutte le materie è stato consentito di dare ore soprannumerarie. All'educazione fisica ciò non è stato consentito se non dopo completato l'elenco.

Concludendo, a noi pare serio consentire questa facilitazione solamente a chi ha effettivamente insegnato ed ha dimostrato di volere, per vocazione, scegliere questa strada.

DE ZAN, *Relatore*. Ritengo si possa accettare perché più appropriata la formulazione proposta dal collega Cruciani, salvo la modificazione del numero degli anni.

Per quanto riguarda l'ISEF statale di Roma la precisazione è doverosa.

Per quanto riguarda la chiara definizione degli elenchi speciali, ritengo che la formulazione del Comitato ristretto in verità sia alquanto imprecisa. Era necessario specificare che cosa fossero questi elenchi speciali.

Per quanto riguarda i tre anni ho seguito attentamente il collega e debbo dire obiettivamente che non sono convinto. Noi, in fondo, con questa legge vogliamo avere la garanzia che coloro i quali godranno di queste agevolazioni effettivamente abbiano da tempo dato prova di attaccamento alla scuola. Il collega Cruciani dice che questa garanzia l'abbiamo solo se spostiamo a cinque i tre anni di servizio richiesti. Io dico che può bastare anche il termine di tre anni, in quanto chiediamo prima di tutto che siano iscritti negli elenchi speciali, ciò che dà la garanzia che si tratti di insegnanti anziani. Inoltre, ci limitiamo a chiedere tre anni di servizio perché può essere che alcuni di questi insegnanti — in realtà pochissimi — abbiano abbandonato temporaneamente l'insegnamento ma vi siano poi ritornati per almeno tre anni, e che, per di più, quest'anno si trovino ad insegnare, perché l'emendamento aggiuntivo apportato all'ultimo comma dell'articolo 1 esige che siano in servizio. A me sembra che

questo costituisca una garanzia più che sufficiente.

PRESIDENTE. Per la verità io non comprendo bene la dizione: « sono autorizzati ad immettere coloro i quali, ecc. ». Dove immettere?

CRUCIANI. Ai corsi. Per i quali vorrei si evitasse la parola « speciali ».

FINOCCHIARO. In realtà non si tratta di corsi speciali, ma di corsi riservati, ed è normale che sia così; si tratta di corsi cui non possono partecipare altri.

ELKAN, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. La dizione, tranne la espressione « immettere », può essere accettata. Io però proporrei, dove si dice « l'ISEF statale di Roma » di modificare così: « Gli istituti superiori di educazione fisica, statali o pareggiati, possono istituire ecc. » senza bisogno di riferimenti specifici.

CRUCIANI. In luogo di « pareggiati » direi « o legalmente riconosciuti ».

ELKAN, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Per quanto riguarda i tre anni, il Governo è favorevole, anche perché questi insegnanti dovranno dar prova di idoneità fisica e nei tre anni di corso vi sarà la necessaria selezione. Non vi è pertanto la preoccupazione, che l'onorevole Cruciani ha affacciato, che alcuni possano essere ingiustamente agevolati.

PRESIDENTE. Il collega Valitutti ha proposto un nuovo testo con una dizione più chiara: « Gli iscritti agli elenchi speciali per l'insegnamento dell'educazione fisica che siano in servizio per l'anno 1965-66 quali insegnanti di educazione fisica nelle scuole secondarie statali e che alla data del 30 settembre 1966 abbiano prestato in dette scuole almeno tre anni di servizio con qualifica non inferiore a « valente » possono iscriversi a corsi ad essi riservati istituiti con autorizzazione dal Ministero della pubblica istruzione presso l'Istituto superiore di educazione fisica statale e gli Istituti superiori di educazione fisica pareggiati per il conseguimento del diploma di educazione fisica di cui all'articolo 24 della legge 7 febbraio 1958, n. 88. I corsi predetti sono di durata triennale e sono istituiti con decorrenza dall'inizio dell'anno scolastico 1966-67 ».

VALITUTTI. Mi pare che sia una più chiara formulazione del concetto già espresso nel testo concordato dal Comitato. C'è un solo elemento innovatore sostanziale, che è quello di dire espressamente che i corsi sono

di durata triennale, perché questa espressione relativa alla durata non figura neppure nel secondo articolo, che adesso vedremo. D'altra parte mi sembra che la sede più logica sia proprio quella del primo articolo.

Ho voluto abolire l'espressione « in deroga » perché mi sembra del tutto superflua e, direi, un po' ridicola. La deroga è *in re ipsa*, nella stessa norma. Perché vogliamo prevedere questa ipocrisia di una deroga transitoria? Non mi sembra sia serio.

Diciamo « gli iscritti », non solo per semplificare ma perché se chiamiamo questi « insegnanti » diciamo una cosa inesatta. La loro qualità è di iscritti che insegnano, quindi chiamiamoli « iscritti negli elenchi speciali ».

Accetterei, signor Presidente, quella specificazione che c'è nell'emendamento Cruciani a proposito dell'ordinanza, perché effettivamente l'espressione « iscritti negli elenchi speciali », non è una espressione legale, non ha che un fondamento nell'ordinanza.

Per quel che riguarda gli anni di servizio degli insegnanti, io sarei perfino propenso ad accettare il suggerimento dell'onorevole Cruciani piuttosto che a sostenere quello mio. Bisogna per altro ricordare che questi elenchi sono già bloccati ad una data, che l'onorevole Cruciani mi può precisare.

CRUCIANI. Al 1964.

VALITUTTI. Perciò sono elenchi bloccati; quindi, anche limitando ad un triennio la durata del servizio, abbiamo ugualmente la garanzia richiesta, trattandosi, ripeto, di elenchi bloccati al 1964.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Relatore sull'emendamento Valitutti?

DE ZAN, *Relatore*. Per quanto riguarda la formulazione dell'emendamento Valitutti, faccio mia l'osservazione del Presidente: evidentemente è una buona formulazione, che però non invalida quella del Comitato ristretto sulla quale noi possiamo lavorare.

Devo però fare un rilievo che è di merito per quanto riguarda la deroga. Il collega Valitutti ha rilevato che questa legge è una deroga, per cui non occorre precisarlo. Però non possiamo eliminare l'aggettivo « transitoria » in quanto abbiamo più volte sostenuto che questa deve essere assolutamente una legge transitoria, non ripetibile. È vero che che abbiamo già ripetuto quanto facemmo con la legge n. 1727, ma questa volta deve esserci questo proposito serio da parte nostra, e l'aggettivo « transitoria » vuol dare appunto questa garanzia. D'altra parte, se mante-

niamo il termine « transitoria » come riten- go si debba mantenere, non è possibile prescindere neppure dal sostantivo « deroga ». Ripeto: a me pare che questa precisazione conferisca più serietà alla legge che non una formulazione generica quale quella che è stata presentata.

Insisterei anche su un altro aspetto che viene trascurato dall'emendamento Valitutti, e cioè sulla precisazione riguardante gli elenchi speciali. A me sembra che la formulazione generica del Comitato ristretto a questo riguardo sia imprecisa e che si debba invece indicare che cosa è l'elenco speciale, che non è legato ad alcuna legge ma ad una ordinanza speciale, come appunto precisa lo emendamento Cruciani. Pertanto insisterei perché nel testo definitivo fosse chiaramente inserita la precisazione dell'emendamento Cruciani a proposito degli elenchi speciali.

VALITUTTI. Sono anch'io di questo avviso. Faccio però notare al relatore che non si è pronunciato su quella che è la parte aggiuntiva del mio emendamento, concernente la durata dei corsi, di cui non si parla in alcun articolo del testo del Comitato ristretto. Ora, a me pare che la sede più logica per questa precisazione sia l'articolo 1, dove diamo la definizione dei corsi.

PRESIDENTE. Nel primo articolo parliamo genericamente dei corsi: è al terzo articolo che diciamo come i corsi devono essere strutturati.

FINOCCHIARO. Vorrei fare un rilievo. La precisazione circa la durata dei corsi può essere superflua perché nel testo si dice chiaramente che si dispone in deroga a determinati articoli. Pertanto è evidente che la legge 7 febbraio 1958, n. 88, ha pieno valore anche per costoro, e quindi i corsi hanno durata triennale.

DE ZAN, *Relatore*. Ma vi è un precedente, quello della legge n. 1727, che stabiliva per i corsi la durata biennale. Quindi è opportuno precisare.

ELKAN, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Sul triennio siamo d'accordo. Vorrei proporre un testo definitivo che accoglie i vari emendamenti presentati: testo che mi sembra sia corretto dal punto di vista formale ed interpreti effettivamente tutte le esigenze prospettate.

PRESIDENTE. Quanto al problema se si debba o no parlare di deroga, rilevo che è esatto parlare di deroga, ma che è inutile definirla « transitoria » dal momento che la

IV LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'11 MAGGIO 1966

deroga non può che essere transitoria. Parlando di deroga precisiamo che questo avviene *una tantum*.

VALITUTTI. Io non parlerei neanche di deroga, tanto più che con un emendamento finale propongo di dire che sono aboliti gli elenchi speciali.

PRESIDENTE. Do lettura del nuovo testo proposto dal Governo:

« In deroga agli articoli 23 e 24 della legge 7 febbraio 1958, n. 88, gli istituti superiori di educazione fisica statali o pareggiati possono istituire, previa autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione, appositi corsi riservati agli iscritti agli elenchi speciali di cui all'articolo 31, quarto comma, dell'ordinanza ministeriale 30 marzo 1961, concernente il conferimento degli incarichi e delle supplenze per l'anno scolastico 1961-62, i quali alla data del 30 settembre 1966 abbiano prestato nelle scuole e istituti di istruzione secondaria e artistica statali, pareggiati o legalmente riconosciuti almeno tre anni di servizio anche non consecutivi di insegnamento di educazione fisica con qualifica non inferiore a « valente » o « senza demerito ».

VALITUTTI. C'è in questo nuovo testo qualcosa che non si ritrova né nell'emendamento Cruciani, né nel mio emendamento, né nel testo del Comitato ristretto.

PRESIDENTE. Ed ella se ne meraviglia? È un testo che presenta il Governo: il Governo non può forse presentare emendamenti? Secondo l'opinione del Governo questo testo accoglie anche diversi degli emendamenti presentati e risponde alle varie esigenze fatte presenti.

VALITUTTI. Allora dobbiamo riaprire tutta la discussione.

FINOCCHIARO. Riteniamo buono il testo del Governo, per cui ritiriamo i nostri emendamenti; però osserviamo che occorre precisare modificando il testo nel modo seguente: « In deroga agli articoli 23, primo e secondo comma, e 24... ».

ELKAN, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. D'accordo.

LEONE RAFFAELE. Secondo me l'articolo 23 non c'entra perché parla della organizzazione degli istituti, non dei corsi; è solo l'articolo 24 che parla appunto della organizzazione dei corsi.

FINOCCHIARO. L'articolo 23 parla di indirizzo didattico dell'istituto, dei titoli di stu-

dio e delle condizioni richieste per l'iscrizione.

LEONE RAFFAELE. Si tratta, quindi, di norme per l'iscrizione all'istituto, non per l'organizzazione dei corsi.

PICCIOTTO. Abbiamo un testo concordato del Comitato ristretto. Dopo un anno il Governo presenta un nuovo testo che innova quello concordato e rimette tutto in discussione.

PRESIDENTE. Il Governo ha cercato di accogliere in un testo i diversi emendamenti proposti.

PICCIOTTO. Non è così, perché quando il Governo parla di istituti « pareggiati » già modifica.

VALITUTTI. Nell'emendamento del Governo si parla del servizio prestato. Questo è un concetto nuovo di fronte al quale ci troviamo. Si tratta di servizio prestato nelle scuole non statali.

FINOCCHIARO. La dizione « legalmente riconosciuti » non è mai entrata in nessuna disposizione della nostra legislazione. Essa costituisce un concetto assolutamente nuovo introdotto per la prima volta nella legislazione italiana. Legalmente riconosciuti sono gli istituti privati; pareggiati sono quelli che hanno ottenuto — e sono pochi — il pareggiamento alle stesse condizioni delle scuole statali. Non possiamo essere d'accordo sulla dizione « legalmente riconosciuti ».

CRUCIANI. Sul testo del Governo si può anche concordare, però questo modifica sostanzialmente il testo predisposto dal Comitato ristretto, in quanto quest'ultimo dice « sono autorizzati a istituire » mentre il nuovo testo del Governo recita: « possono istituire ».

PRESIDENTE. Conosco un po' il diritto bizantino. Siamo attenti a non caderci senza accorgercene. Quando si dice « possono istituire appositi corsi previa autorizzazione » oppure « sono autorizzati » significa che si richiede la volontà dell'ISEF per istituirli.

FINOCCHIARO. L'onorevole Lettieri ed io ritiriamo l'emendamento e accettiamo integralmente il testo del Governo.

PRESIDENTE. A me pare meglio dire: « possono istituire, previa autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione ». In tal modo si lascia la facoltà al Ministero della pubblica istruzione di autorizzare.

DE ZAN, *Relatore*. Devo accertare, in coscienza; perché è stata apportata una modificazione che può diventare sostanziale rispetto al progetto degli elenchi speciali, quan-

ti sono e quali sono gli istituti pareggiati e quali, invece, possono chiamarsi legalmente riconosciuti e non pareggiati. Questo perché ciò può comportare qualche conseguenza sul piano giuridico e anche su quello di fatto. Può accadere (non lo so tuttavia con certezza e chiedo un chiarimento al Governo in questo senso) che gli istituti pareggiati siano pochissimi e quindi i corsi speciali istituiti presso questi istituti pareggiati possono essere dislocati in maniera disagiata. Non faccio una opposizione pregiudiziale, chiedo soltanto allo stato attuale quanti e quali sono gli istituti pareggiati. Quelli riconosciuti sono di fatto pareggiati.

CRUCIANI. Praticamente, che cosa succederà a Palermo e che cosa succederà a Milano, dove di istituti ve ne sono due, uno della Università cattolica, che è pareggiato, ed uno non pareggiato?

ELKAN, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Per quello non pareggiato sono in corso le pratiche:

PICCIOTTO. Noi non possiamo concordare completamente col Governo sull'emendamento che ha presentato, perché esso rompe un accordo intervenuto tra tutti i gruppi.

PRESIDENTE. Nella sostanza però non muta nulla.

PICCIOTTO. Se si dice che nella sostanza non si modifica nulla, perché allora il Governo propone un altro testo?

ELKAN, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Per coordinare.

PICCIOTTO. Per coordinare che cosa se eravamo d'accordo? Non capisco perché se si tratta di modifiche formali non si debba rispettare il testo del Comitato. Io posso essere d'accordo con lei, signor Presidente, che, in fondo, si vuol dire la stessa cosa, però c'è una sfumatura che rende l'espressione più categorica: « sono autorizzati ». Siamo d'accordo per i tre anni perché le considerazioni portate dall'onorevole Cruciani non ci persuadono. Noi abbiamo un testo su cui abbiamo travagliato un anno, per cui non capisco stamane questo « scoppio » di emendamenti.

VALITUTTI. Anche esponendomi al rischio di una censura, debbo protestare contro le dichiarazioni dell'onorevole Picciotto.

PRESIDENTE. Onorevole Valitutti, vuole sabotare questa legge?

PICCIOTTO. Io sto facendo un appunto a tutti noi, a cominciare dal Governo, perché nella seduta del Comitato ristretto, alla fine, con la firma del testo concordato, abbiamo inteso impegnare tutti i gruppi e il Governo.

VALITUTTI. Allora era inutile fare questa discussione in sede di Commissione.

PRESIDENTE. Su questo problema ripeto quello che è stato già detto molte altre volte. Il Comitato ristretto ha il compito di trovare un accordo, se è possibile, anzitutto sul contenuto e poi anche sulla forma. Ma anche se si è raggiunto l'accordo, come pareva che fosse nel caso in esame, nessuno può togliere, onorevole Valitutti, onorevole Picciotto, alla Commissione il diritto di rivedere il testo. Peraltro è una regola del buon vivere rispettare, quando c'è; nei limiti del possibile, l'accordo stesso. Altrimenti, sarebbe inutile il lavoro del Comitato ristretto. Il compito di provvedere alla correzione di qualche errore di forma o di cambiare qualche virgola, può essere lasciato a una commissione di coordinamento. Non mi pare che vi sia differenza tra « possono istituire » ed « è autorizzato ad istituire ».

PICCIOTTO. Allora tanto vale lasciare le cose com'erano nel testo del Comitato.

FINOCCHIARO. Devo dichiarare come componente del Comitato ristretto che abbiamo accettato il testo del Governo perché esso non altera in niente quanto fu concordato. È ovvio che dopo l'intervento dell'onorevole Cruciani e di altri colleghi dobbiamo prendere atto che alcune espressioni erano infelici. Il testo del Governo rispecchia, per dir così, in maniera millimetrica la volontà e l'articolo elaborato dalla Commissione. Perciò non vedo perché dobbiamo aprire una polemica su un fatto puramente formale. Con molta semplicità il Governo ha provveduto a formulare una disposizione più chiara di quella elaborata dal Comitato.

PRESIDENTE. Onorevole Cruciani, mantiene il suo emendamento?

CRUCIANI. Sì, signor Presidente, ma lo trasformo in un emendamento sostitutivo parziale, inteso a sostituire le parole « tre anni » con le altre « cinque anni ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Cruciani inteso a sostituire, nell'articolo 1, le parole « tre anni » con le parole « cinque anni ». All'emendamento sono contrari il relatore e il Governo.

(Non è approvato).

ELKAN, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Poiché lo scopo dell'emendamento da me presentato era quello di conciliare, per quanto possibile, le diverse posizioni, modifico l'emendamento stesso in un senso che, ritengo, sarà accettabile.

PRESIDENTE. Dò lettura dell'emendamento presentato dal Governo all'articolo 1:

« In deroga agli articoli 23, primo e secondo comma e 24 della legge 7 febbraio 1958, n. 88, gli istituti superiori di educazione fisica statali o pareggiati istituiscono, previa autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione, appositi corsi riservati agli iscritti negli elenchi speciali di cui all'articolo 31, quarto comma, della ordinanza ministeriale 30 marzo 1961, concernente il conferimento degli incarichi e delle supplenze per l'anno scolastico 1961-62, i quali alla data del 30 settembre 1966 abbiano prestato nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria e artistica statale o pareggiati, almeno tre anni di servizio, anche non consecutivi, di insegnamento di educazione fisica con qualifica non inferiore a "valente" ».

VALITUTTI. Ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo del Governo, di cui ho testè dato lettura.

(È approvato).

L'onorevole Vittoria Titomanlio ha proposto il seguente emendamento aggiuntivo: « I tre anni di servizio di cui al primo comma sono elevati a cinque per gli insegnanti non compresi negli elenchi speciali ».

TITOMANLIO VITTORIA. Come dissi altra volta, vi sono insegnanti che non sono iscritti negli elenchi speciali e che tuttavia hanno insegnato.

DE ZAN, *Relatore*. Sono contrario allo emendamento. Può accadere che vi siano insegnanti di educazione fisica che, non iscritti negli elenchi speciali, abbiano fatto tre anni di servizio richiesti. Ma bisogna tener presente che abbiamo stabilito i seguenti due criteri: 1) requisito dei tre anni di servizio, 2) deve trattarsi di insegnanti già anziani, iscritti negli elenchi speciali dal 1960-61 e pertanto in grado di dare garanzia per l'insegnamento, avendo maturato particolari meriti.

Ritengo perciò che l'emendamento non possa essere accolto: altrimenti la sanatoria sarebbe indiscriminata e riapriremmo falle molto pericolose per l'avvenire.

ELKAN, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo è contrario, anche perché si determinerebbe una situazione complicata, essendo difficile poterla controllare numericamente, caso per caso.

Ci troviamo ad avere un solo punto fermo: gli elenchi speciali, che costituiscono l'unica possibilità per sanare la situazione del passato.

PRESIDENTE. Onorevole Titomanlio, mantiene il suo emendamento, non accettato dal relatore né dal Governo?

TITOMANLIO VITTORIA. Non insisto per la votazione, pur essendo convinta della bontà della mia proposta.

Mi riservo eventualmente di presentare un ordine del giorno.

GIUGNI LATTARI JOLE. Faccio mio lo emendamento Titomanlio.

PICCIOTTO. Vorrei fare una breve dichiarazione di voto.

Pur ritenendo che l'emendamento Titomanlio, fatto proprio dall'onorevole Giugni Lattari Jole, sollevi un problema che merita la nostra considerazione, votarlo in questo momento significherebbe farlo naufragare. Comunque faccio presente che si tratta di un problema che si ripresenterà a breve scadenza e che è profondamente sentito. Per questi motivi mi asterrò dalla votazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Titomanlio, fatto proprio dall'onorevole Giugni Lattari Jole.

(Non è approvato).

Do lettura dell'articolo 2, nel testo del Comitato:

ART. 2.

L'ammissione ai corsi è subordinata all'accertamento della piena idoneità fisica ed al possesso del titolo di studio previsto dall'articolo 24 della legge 7 febbraio 1958, n. 88.

L'onorevole Cruciani ha proposto il seguente articolo sostitutivo:

« L'ammissione ai corsi è subordinata al possesso del titolo di studio prescritto dall'articolo 24 della legge 7 febbraio 1958, n. 88, all'accertamento della piena idoneità fisica ed al superamento di prove attitudinali da sostenersi presso l'ISEF statale di Roma ».

CRUCIANI. Mi rendo conto che l'ultima parte del mio emendamento può suscitare delle perplessità; viceversa la prima parte dice le stesse cose del testo concordato, pur stabilendo un diverso ordine: titolo di studio e accertamento della piena idoneità fisica.

Nella mia proposta vi è un terzo punto: il superamento di prove attitudinali. Posso rinunciare alle parole « da effettuarsi presso l'ISEF di Roma », però la prova ci deve essere.

IV LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'11 MAGGIO 1966

DE ZAN, *Relatore*. Ritengo che l'emendamento non sia accettabile, perché è in contrasto con lo spirito di questa legge. Evidentemente noi non vogliamo concedere agevolazioni speciali ad insegnanti che siano invalidi, però dobbiamo renderci conto che possono esservi insegnanti che hanno raggiunto una certa età, che sono iscritti negli elenchi speciali, e che oggi possono non trovarsi nella pienezza attitudinale richiesta per queste prove.

In conclusione, essendo nostra intenzione venire incontro ad alcune esigenze del tutto particolari, riteniamo che non si possano accettare condizioni così gravose.

ELKAN, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Per quanto riguarda la priorità dell'accertamento, non vi è ragione di contendere, trattandosi di un problema di coordinamento.

Per quanto riguarda l'introduzione di prove attitudinali, ritengo che chiederemmo troppo. Se noi, oltre al requisito di una perfetta idoneità fisica e del possesso del titolo di studio, richiedessimo a persone che possono avere una certa età prove attitudinali, che potrebbero consistere, per esempio, nel salto del cavallo o cose del genere, correremmo il rischio di frustrare gli scopi che ci proponiamo.

Per queste considerazioni mi dichiaro contrario all'emendamento.

LETTIERI. Vorrei anche io sottolineare che l'accoglimento dell'emendamento Cruciani snaturerebbe la sostanza della legge che ci accingiamo ad approvare. Ritengo pertanto che il riferimento alle prove attitudinali non debba assolutamente essere preso in considerazione.

Del resto, il fatto che noi prendiamo in considerazione persone che già insegnano nelle scuole, mi pare costituisca di per sé una prova attitudinale.

PRESIDENTE. Onorevole Cruciani, mantiene il suo emendamento, non accettato dal relatore né dal Governo?

CRUCIANI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Cruciani testé letto.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo formulato dal Comitato ristretto:

ART. 2.

L'ammissione ai corsi è subordinata all'accertamento della piena idoneità fisica e al

possesso del titolo di studio, previsto dall'articolo 24, secondo comma della legge 7 febbraio 1958, n. 88.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 3, nel testo del Comitato:

ART. 3.

La frequenza ai corsi previsti dall'art. 1, per quanto si attiene alle lezioni teoriche, non è obbligatoria.

Le lezioni tecnico-pratiche si svolgeranno nei periodi non impegnati scolasticamente e nelle sedi stabilite dal Ministero della pubblica istruzione, di concerto con le direzioni degli ISEF.

Le prove di esame saranno tenute ogni anno, in speciali sessioni, su programmi in vigore presso gli ISEF.

L'onorevole Cruciani propone di sostituire il secondo comma dell'articolo 3 col seguente:

« Le lezioni tecnico-pratiche si svolgeranno in periodi annuali non impegnati scolasticamente e non inferiori a tre mesi ».

Propone inoltre di sopprimere, all'ultimo comma, le parole « su programmi in vigore presso gli ISEF ».

L'onorevole Titomanlio propone di sopprimere il primo comma, e al secondo comma propone di aggiungere, prima delle parole « le lezioni tecnico-pratiche » le altre « gli studi di carattere teorico e ».

Il Governo ha presentato il seguente emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 3:

« I corsi di cui al precedente articolo 1 si svolgono in un triennio.

In ciascun anno accademico, gli iscritti ai corsi sono ammessi a sostenere, in speciali sessioni, gli esami di profitto secondo i piani di studio previsti per gli istituti superiori di educazione fisica.

Coloro che abbiano superato gli esami di profitto sostengono, alla fine del triennio, lo esame per il conseguimento del diploma di educazione fisica, di cui all'articolo 24 della legge 7 febbraio 1958, n. 88 ».

VALITUTTI. Avrei in animo di presentare un emendamento che si limita a proporre una formulazione che io ritengo tecnicamente più precisa. Il testo del Comitato ristretto mi aveva colpito per la distinzione fra insegnamenti teorici ed insegnamenti tecnico-pratici e per la facoltà accordata agli iscritti ai corsi di non frequentare i primi.

Ora io ho proposto una formula che non rende dichiarata questa facoltà che mi pare molto grave. In sostanza propongo che gli insegnamenti che si devono impartire in questi corsi riservati siano determinati dal Ministero della pubblica istruzione ma con riferimento agli statuti degli ISEF, perché con la legge n. 88 del 1958 le discipline sono previste negli statuti degli istituti. Si dà una certa discrezionalità al Ministero ma ingiungendogli nello stesso tempo di riferirsi alle discipline previste dagli statuti. Inoltre, resta nella facoltà degli iscritti di non frequentare le lezioni teoriche ma nello stesso tempo si salva il principio di organizzare questi insegnamenti in base a programmi che sono formati dagli stessi istituti con riferimento alla condizione speciale in cui si trovano questi iscritti e con la approvazione per altro del Ministero, il che rappresenta una guarentigia.

La mia formulazione in sostanza consente una maggiore latitudine al tempo stesso evitando l'affermazione di principio, che noi faremmo con l'altro testo, che gli iscritti ai corsi non avrebbero obbligo di studiare le discipline teoriche. Tuttavia, avendo visto il nuovo testo governativo, ritiro il mio emendamento.

ELKAN, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Desidero anche qui sottolineare — e ciò varrà anche per i successivi emendamenti — che il testo del Governo non modifica nulla della sostanza del testo redatto dal Comitato ristretto, ma è soltanto, per l'ordine e per la forma, più chiaro. Desidero inoltre fare osservare che, appunto per motivi di ordine formale, la materia contemplata dal testo dell'articolo 3 del Comitato è, negli emendamenti del Governo, in parte trattata dall'emendamento all'articolo 3 e in parte dall'emendamento all'articolo 4. Per il resto nulla si modifica sostanzialmente.

PICCIOTTO. Se è vero che non si modifica nulla, non comprendo perché non si debbano mantenere gli articoli secondo il testo del Comitato ristretto. Ma c'è poi da vedere se è vero che nella sostanza non si modifica nulla.

ELKAN, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Onorevoli colleghi, non vorrei che apparisse che il Governo, dopo aver concordato con i proponenti nel Comitato ristretto un certo testo, venisse ora con dei sotterfugi a cambiare la sostanza degli accordi. Il Governo ha inteso migliorare questo testo nel senso della chiarezza e anche nel senso della rispondenza a quelle che sono le leggi in vigore; ma non vi è nulla di mutato né

nella durata dei corsi, né nelle modalità per il conseguimento dei diplomi, né nella non obbligatorietà della frequenza per le materie teoriche, né per quanto si riferisce alla possibilità di avere dei corsi pratici in periodi non impegnati dal punto di vista della scuola. Soltanto vi è una dizione che a mio avviso, e ad avviso anche di quelli che hanno collaborato con me nella stesura di questo testo, obbedisce di più ad una tecnica ordinata e chiara di comporre le leggi.

Se peraltro la Commissione ritiene preferibile il testo del Comitato, siccome il contenuto è identico, ritiro la nuova formulazione; ma, ripeto, sono convinto che essa rechi un contributo positivo.

CRUCIANI. Ritiro i miei emendamenti perché trovo giusto il testo del Governo.

TITOMANLIO VITTORIA. Ritiro i miei emendamenti, riservandomi di presentarli al testo del Governo per l'articolo 4.

FINOCCHIARO. Vorrei chiarire che sia nel testo elaborato dal Comitato ristretto, sia nel testo elaborato dal Governo, si fa riferimento all'articolo 24, primo comma, della legge 7 febbraio 1958, che dispone esattamente questo: « Il corso di studi degli Istituti superiori di educazione fisica è triennale. Al termine di esso gli allievi che abbiano superato tutti gli esami di profitto sostengono un esame per il conseguimento del diploma di educazione fisica ». Il testo del Governo riproduce integralmente la norma. Quindi è chiaro che la formulazione del Governo è preferibile. Propongo, soltanto, di aggiungere, dopo le parole « articolo 24 », la precisazione « 1° comma ».

ELKAN, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Accetto il suggerimento dell'onorevole Finocchiaro.

PICCIOTTO. Aderisco al testo del Governo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento testé proposto dall'onorevole Finocchiaro.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 3 nel testo del Governo, di cui do nuovamente lettura:

ART. 3.

I corsi di cui al precedente articolo 1 si svolgono in un triennio.

In ciascun anno accademico, gli iscritti ai corsi sono ammessi a sostenere, in speciali sessioni, gli esami di profitto secondo i piani di studio previsti per gli istituti superiori di educazione fisica.

Coloro che abbiano superato gli esami di profitto sostengono, alla fine del triennio, l'esame per il conseguimento del diploma di educazione fisica di cui all'articolo 24, primo comma, della legge 7 febbraio 1958, n. 88.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 4. Il testo del Comitato recita:

ART. 4.

Agli allievi che avranno superato le prove prescritte, verrà rilasciato il diploma di educazione fisica ai sensi della legge 7 febbraio 1958, n. 88.

Esso risulta assorbito dall'ultimo comma dell'articolo 3 ora approvato. Il Governo propone il seguente articolo 4:

ART. 4.

La frequenza dei corsi di cui al precedente articolo 1 non è obbligatoria, limitatamente alle lezioni teoriche.

Le lezioni tecnico-pratiche si svolgeranno in periodi che non coincidano con l'attività scolastica degli istituti di istruzione secondaria e artistica, stabiliti dal Ministero della pubblica istruzione, sentite le direzioni degli Istituti superiori di educazione fisica.

VALITUTTI. Avevo presentato un emendamento che riguardava anche la materia di questo articolo 4, emendamento che ho ritirato. Mi permetterei però di pregare il Governo di rinunciare a una espressione del nuovo testo che ha proposto: a quella, cioè, che consente espressamente di non frequentare le lezioni teoriche. In altre parole, l'articolo andrebbe formulato in questi termini: « Le lezioni » (senza distinguere tra lezioni teoriche e lezioni tecnico-pratiche) « si svolgeranno in periodi ecc. ». Diversamente, si giungerebbe ad ammettere espressamente, e con legge, una sorta di grave ed aberrante facoltà di trascurare lo studio delle discipline teoriche.

LETTIERI. Ammettiamo che non frequentino le lezioni teoriche, non che non studino le relative discipline.

VALITUTTI. Con la modifica che io propongo si raggiunge in fondo lo stesso effetto, solo che non dichiariamo con legge espressamente che gli iscritti ai corsi hanno il diritto di non studiare e tuttavia di conseguire il diploma finale.

DE ZAN, *Relatore*. Non riesco a rendermi conto delle obiezioni dell'onorevole Valitutti. Tutto sommato, se accettassimo la sua formulazione, commetteremmo un gesto di ipo-

crisia. Noi in fondo vogliamo che gli iscritti non frequentino le lezioni teoriche, di fatto ciò accadrà, dunque diciamolo anche apertamente. Oltretutto questo è un elemento determinante nel complesso della legge, e non è il caso di tacerlo ipocritamente.

VALITUTTI. L'ipocrisia talvolta ha la sua ragion d'essere...

DE ZAN, *Relatore*. Noi di fatto concordemente accettiamo che vengano concesse delle agevolazioni particolarissime, per quanto riguarda l'insegnamento teorico, agli iscritti agli elenchi speciali. Quindi mi sembra necessario e soprattutto corretto specificarlo nella legge.

CODIGNOLA. Non voglio entrare nel merito, tanto più che non ho partecipato ai lavori del Comitato ristretto; ma faccio un rilievo: con questa formulazione volete dire in sostanza che le lezioni teoriche non si fanno?

LETTIERI. Non ne è obbligatoria la frequenza.

DE ZAN, *Relatore*. Però gli iscritti debbono sostenere l'esame.

CODIGNOLA. Di fatto nessuno andrà a queste lezioni, cioè la preparazione teorica ognuno se la potrà fare per conto proprio, mentre si dovranno frequentare le lezioni tecnico-pratiche. Perché allora la legge non si limita a parlare di queste ultime, stabilendo che le lezioni tecnico-pratiche devono essere svolte in un certo modo? È ovvio, per conseguenza, che la preparazione teorica ognuno se la può fare per conto proprio. Ma sono d'accordo con l'onorevole Valitutti che dire per legge che le lezioni teoriche si possono non frequentare è molto strano.

PRESIDENTE. Vi sono i corsi teorici che si svolgono regolarmente, ed è necessario quindi precisare se questi corsi teorici devono essere frequentati obbligatoriamente oppure no. Se non diciamo nulla, la frequenza è obbligatoria.

FINOCCHIARO. Vorrei chiarire che la Commissione aveva considerato l'opportunità di concentrare questi corsi durante i mesi estivi e ci siamo opposti perché i corsi sarebbero diventati una farsa; allora abbiamo detto che i corsi devono essere regolari. Naturalmente questi corsi saranno frequentati compatibilmente con le ore di insegnamento degli iscritti. In sostanza, accadrà che coloro che frequenteranno i corsi conseguiranno una preparazione migliore e coloro che questa possibilità non avranno, per l'incompatibilità con le ore di insegnamento, questa preparazione non l'acquistano. Mi pare che dobbiamo mantenere

la dizione che i corsi si tengono e che la frequenza è obbligatoria. L'agevolazione che diamo rappresenta un rischio per coloro che non abitano nelle sedi degli ISEF in quanto non potranno frequentare. D'altra parte tutte le agevolazioni hanno una contropartita.

VALITUTTI. Si potrebbe dire che i corsi constano di lezioni teoriche e di lezioni tecnico-pratiche e che non c'è l'obbligo della frequenza.

PRESIDENTE. Questa sarebbe una norma bizantina. Gli iscritti di cui ci occupiamo sono presso a poco dei fuori corso che possono sostenere gli esami senza aver frequentato la università; ma non c'è dubbio che per la parte tecnico-pratica devono partecipare ai corsi in quanto è una parte che li impegna fondamentalmente ad un esercizio costante.

Possiamo votare l'articolo 4 per divisione in quanto sul primo comma è stata sollevata qualche perplessità.

Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 4.

« La frequenza dei corsi di cui al precedente articolo 1 non è obbligatoria, limitatamente alle lezioni teoriche ».

(È approvato).

Al secondo comma la onorevole Titomanlio Vittoria ha proposto un emendamento tendente ad aggiungere dopo le parole « le lezioni tecnico-pratiche », le altre: « gli studi di carattere teorico ».

Questo emendamento è ora precluso, dal momento che esso si giustificava nell'ipotesi che a tutte le lezioni la frequenza fosse obbligatoria.

Pongo allora in votazione il secondo comma:

« Le lezioni tecnico-pratiche si svolgeranno in periodi che non coincidano con l'attività scolastica degli istituti di istruzione secondaria ed artistica, stabiliti dal Ministero della pubblica istruzione, sentite le direzioni degli istituti superiori di educazione fisica ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 4 nel suo complesso:

ART. 4.

La frequenza dei corsi di cui al precedente articolo 1 non è obbligatoria, limitatamente alle lezioni teoriche.

Le lezioni tecnico-pratiche si svolgeranno in periodi che non coincidano con l'attività scola-

stica degli istituti di istruzione secondaria ed artistica, stabiliti dal Ministero della pubblica istruzione, sentite le direzioni degli istituti superiori di educazione fisica.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 5. Il testo del Comitato ristretto è del seguente tenore:

ART. 5.

In deroga transitoria all'art. 1 della legge 19 marzo 1955, n. 160, ed a partire dall'anno scolastico 1966-67, coloro che frequentano i corsi previsti dalla presente legge sono iscritti, a domanda, in graduatorie separate e successive a quelle degli abilitati e diplomati per ottenere la supplenza annuale di educazione fisica nelle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, ivi comprese eventuali sessioni di appello fino al conseguimento del titolo.

Il Governo propone il seguente emendamento interamente sostitutivo:

« In deroga alla legge 19 marzo 1955, n. 160, e successive modificazioni e integrazioni, gli iscritti ai corsi di cui al precedente articolo 1 possono ottenere la supplenza annuale per l'insegnamento dell'educazione fisica nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica. A tal fine essi sono iscritti, a domanda, in apposite graduatorie provinciali che seguono dopo le graduatorie di coloro che hanno titolo per partecipare agli esami di abilitazione all'insegnamento dell'educazione fisica ».

L'onorevole Valitutti propone di sostituire il testo del Comitato ristretto con il seguente:

« Gli elenchi speciali per l'insegnamento di educazione fisica sono soppressi con decorrenza dall'inizio dell'anno scolastico 1966-67. Coloro che, essendo compresi nei detti elenchi, sono ammessi ai corsi previsti dalla presente legge e che ne facciano domanda ai provveditori agli studi, ai sensi della legge 19 marzo 1955, n. 160, sono iscritti in una speciale graduatoria per il conferimento delle supplenze annuali di educazione fisica nelle scuole secondarie. Le supplenze sono conferite in base alla suddetta graduatoria dopo aver esaurito le graduatorie degli aspiranti abilitati all'insegnamento di educazione fisica e degli aspiranti in possesso del diploma di educazione fisica.

VALITUTTI. Ritirerei la seconda parte dell'emendamento, la cui formulazione però mi sembra più chiara di quella del Governo e

di quella del Comitato ristretto. Tengo a sottolineare che la prima parte dell'emendamento da me presentato mi sembra importante.

PRESIDENTE. Introduce un concetto nuovo che esamineremo insieme con gli emendamenti che sono stati proposti da altri colleghi.

Da parte dell'onorevole Cruciani sono stati proposti, all'articolo 5, i seguenti emendamenti: dopo le parole « marzo 1955 » aggiungere le parole « e successive modificazioni ». Dopo le parole « i corsi previsti dalla presente legge », aggiungere le parole « e che avranno superato le prove d'esame, comprese eventuali sessioni di appello ».

CRUCIANI. Onorevole Presidente, nell'ultima seduta ebbi ad accennare alla opportunità di un emendamento che non è stato peraltro oggi ancora presentato dagli interessati in quanto non si sa come formularlo in modo tecnicamente appropriato. In questi sei anni, molti degli iscritti negli elenchi speciali, sollecitati da tutti i sindacati, scoraggiati dal Governo ad attendere la legge che oggi stiamo approvando (si diceva, infatti, che il problema poteva essere visto nell'ambito del disegno di legge relativo alla riforma universitaria), ritennero che l'unica via idonea per ottenere il conseguimento di un titolo fosse l'iscrizione all'Istituto superiore. Si tratta degli elementi più volenterosi e più seri, di coloro che hanno una solida vocazione. Noi abbiamo dunque, oggi, moltissimi degli appartenenti agli elenchi speciali iscritti all'Istituto Superiore. Aggiungo che un'ordinanza ministeriale ha concesso la facoltà di insegnare a studenti che non sono iscritti all'Istituto superiore.

Ora, che cosa accadrebbe oggi seguendo la vostra ipotesi? Accadrebbe che chi è rimasto negli elenchi speciali, senza preoccuparsi di perfezionare la propria preparazione, godrebbe dei benefici di questa proposta di legge. Gli altri, all'inizio del prossimo anno, si troverebbero al secondo o al terzo anno degli ISEF, mentre gli elenchi speciali non esisterebbero più.

Penso che si potrebbero includere fra coloro che possono ottenere la supplenza annuale, in deroga alla legge n. 160 del 1955, anche coloro che, già compresi negli elenchi speciali, frequentano gli ISEF di Stato e quelli legalmente riconosciuti. Presenterò formalmente un emendamento in questo senso.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Rampa, Cruciani e Titomanlio presentano un emendamento inteso ad aggiungere, nell'artico-

lo 5, dopo le parole « i corsi previsti dalla presente legge » le altre « e coloro che, già compresi negli elenchi speciali, frequentano i corsi regolari degli ISEF di Stato e degli ISEF legalmente riconosciuti ». Ammetterò che l'esame degli emendamenti all'articolo 5 avvenga con una certa larghezza, in modo da consentire la ricerca di una formulazione adatta.

DE ZAN, Relatore. Ho considerato a lungo il problema ora sollevato dall'onorevole Cruciani, ma, prima di dare una risposta definitiva, ho bisogno a mia volta di ottenere una precisa risposta a un quesito che sorge spontaneo e che deve essere considerato pregiudiziale a tutta la discussione che noi stiamo facendo. Desidero cioè sapere quanti sono attualmente coloro che, pur frequentando i corsi regolari degli ISEF, hanno la possibilità di dedicarsi contemporaneamente anche all'insegnamento.

Mi risulta difatti che vi sono alcuni istituti superiori che hanno organizzato corsi agevolati che possono essere seguiti anche da coloro che insegnano, corsi che noi, con la legge in esame, intendiamo sopprimere.

Quindi è evidente che, se vogliamo perseguire questo scopo principale e non già quello parallelamente opposto (favorire questi corsi non legali); non dobbiamo e non possiamo accettare l'emendamento Cruciani.

In altre parole, noi potremmo accettare questo emendamento solo se risultasse che anche coloro che frequentano istituti fra i più qualificati (come ad esempio l'Istituto di Stato di Roma) possono insegnare.

Mi riservo quindi di esprimere un parere definitivo sull'argomento nel momento in cui mi saranno fornite le informazioni che ho richieste.

GIUGNI LATTARI JOLE. Credo che il relatore, nella sua risposta, abbia attribuito alla proposta degli onorevoli Cruciani, Rampa e Titomanlio un significato ben diverso da quello che essa ha in realtà.

Difatti, mentre l'onorevole De Zan ha fatto riferimento al caso di coloro che insegnano e frequentano contemporaneamente un ISEF, l'emendamento Cruciani contempla il caso di coloro che oggi non insegnano e non potrebbero quindi beneficiare della legge in esame, in quanto frequentano regolarmente un ISEF, nonostante il fatto che abbiano già al loro attivo tre anni di insegnamento e siano stati fino all'anno scorso inseriti negli elenchi speciali.

ELKAN, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. In realtà le cose stanno nel modo che mi accingo ad illustrare.

Vi sono dei casi (e nessuno potrà mai dire quanti, perché l'accesso agli ISEF è completamente libero e frutto di una libera iniziativa personale), vi sono dei casi, dicevo, in cui degli insegnanti di educazione fisica, iscritti negli elenchi speciali, sono riusciti ad ottenere degli orari ridotti di insegnamento, in modo da poter contemporaneamente frequentare le lezioni, teoriche e pratiche, dell'ISEF cui si sono iscritti.

Questa è per altro una situazione di fatto, in nessun modo riconosciuta o avallata dal Ministero della pubblica istruzione, per cui a me non è possibile fornire i dati che mi sono stati chiesti.

Naturalmente però questi interessati saranno liberissimi di scegliere: potranno proseguire il corso di studio già iniziato e completare il triennio con il conseguimento di quel titolo che li porrà in posizione di vantaggio anche nei confronti di coloro che noi con l'attuale provvedimento intendiamo favorire, continuando nel contempo a fare qualche ora di lezione per guadagnare almeno quanto basta a pagare le tasse richieste dagli ISEF:

Noi non possiamo quindi tener conto di queste particolari situazioni non riconosciute. Tanto più che coloro che si trovano in una situazione anomala potranno, dimostrando di essere iscritti ad un ISEF e inseriti in un elenco speciale, venire ammessi nelle graduatorie contemplate dalla legge in esame.

Esprimo pertanto il parere contrario del Governo all'approvazione dell'emendamento presentato dagli onorevoli Rampa, Cruciani e Titomanlio.

PRESIDENTE. All'articolo 5 l'onorevole Titomanlio Vittoria ha presentato il seguente emendamento: aggiungere dopo le parole « di cui al presente articolo » le parole « che abbiano superato le prove di esame previste dalle norme vigenti per ciascun anno di frequenza ai corsi riservati di cui all'articolo 1 della presente legge ».

TITOMANLIO VITTORIA. Considero tale emendamento superato e quindi lo ritiro.

PRESIDENTE. Sempre all'articolo 5 l'onorevole Caiazza ha presentato un emendamento tendente ad inserire, al sesto rigo, dopo le parole « di cui al presente articolo » le parole « o i corsi normali ».

CAIAZZA. Ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Allo stesso articolo 5 un altro emendamento è stato presentato dall'onorevole Titomanlio Vittoria, diretto ad aggiungere dopo le parole « insegnamento dell'educazione fisica », le parole « ivi comprese eventuali sessioni di appello fino al conseguimento del titolo ».

Mi sembra che questo emendamento possa essere assorbito nell'emendamento Cruciani, di cui è stata data lettura, inteso ad aggiungere le parole « e che avranno superato le prove d'esame comprese eventuali sessioni d'appello ».

TITOMANLIO VITTORIA. Ritiro, onorevole Presidente, il mio emendamento ed aderisco a quello presentato dall'onorevole Cruciani.

PICCIOTTO. Pare a me che la soluzione più semplice sia quella di approvare, per l'articolo 5, il testo del Governo; solo che, in questo, invece di parlare degli iscritti ai corsi, ci si potrebbe riferire agli insegnanti degli elenchi speciali iscritti ai corsi di cui all'articolo 1 o iscritti a corsi normali.

CRUCIANI. Sarei disposto a rinunciare alla mia formulazione e ad aderire a quella proposta dall'onorevole Picciotto, se questa fosse accettata dalla maggioranza.

FINOCCHIARO. Questa è una proposta di legge particolare, che ipotizza casi ben precisi. Non possiamo prendere le mosse da questa proposta per rivoluzionare l'intero sistema. Gli ISEF sono istituti che dovranno diventare di livello universitario, nei quali i ragazzi andranno a scuola e basta.

PRESIDENTE. Da parte dell'onorevole Picciotto è stato proposto, al testo dell'articolo 5 proposto dal Governo, un emendamento inteso a sostituire le parole « gli iscritti ai corsi di cui al precedente articolo 1 », con le parole « gli insegnanti degli elenchi speciali iscritti ai corsi di cui al precedente articolo 1 o ai corsi normali ».

PICCIOTTO. Il provvedimento che stiamo cercando di approvare è stato da noi elaborato nell'intento di dare una sistemazione agli insegnanti iscritti negli elenchi speciali. Non usciamo da questo limite con l'emendamento proposto. Se vi sono insegnanti iscritti negli elenchi speciali e che tuttavia rimangono esclusi dai benefici della legge, è giusto, mi pare, cercare una formulazione che rimedi all'esclusione.

DE ZAN, *Relatore*. Ho già detto come esista una preoccupazione oggettiva, quella di

non creare sperequazioni tra gli iscritti agli elenchi speciali. Si può infatti verificare che vi siano iscritti agli elenchi speciali, che non hanno mai frequentato gli ISEF, che godono del particolare beneficio di cui trattasi e che si vedono inseriti in graduatorie provinciali. Per contro, può accadere che vi siano iscritti agli elenchi speciali i quali, non ritenendo di dover frequentare i corsi agevolati, si sono iscritti agli ISEF regolari, e si vedono oggi privati del diritto di cui godono invece gli altri. Di fatto, cioè, non possono insegnare.

A questo punto, a parte la domanda alla quale non mi pare si possa rispondere, relativa al numero degli iscritti, ne vorrei fare un'altra: se noi inseriamo il criterio che gli iscritti agli ISEF, qualunque sia la loro provenienza, possono di fatto insegnare, trovandosi per giunta in una graduatoria provinciale privilegiata, non sovvertiamo tutto l'ordinamento degli istituti stessi? Noi avallammo, mi pare, il principio che esistono degli iscritti ai corsi normali che sono, di fatto, dispensati dall'obbligo della frequenza, perché debbono insegnare. Il fatto che una ordinanza ministeriale — io non la conosco — citata dal collega Cruciani, in sostanza dica proprio questo, non può costituire per me motivo sufficiente per inserire nel provvedimento la deroga di cui trattasi.

Io ammetto che esista una sperequazione e ne sono preoccupato; ma lo sono ancora di più delle conseguenze che potrebbero derivare dall'accettazione di una deroga quale quella cui si fa riferimento, sia pure limitata ed eccezionale.

La mia preoccupazione maggiore è quella di sconvolgere un determinato ordinamento, ed è molto maggiore di quella di creare una situazione di sperequazione.

Quindi, sebbene con rammarico, esprimo parere contrario all'emendamento Rampa, Cruciani e Titomanlio.

ELKAN, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Non posso che ribadire il convincimento del Governo in materia: gli istituti superiori di educazione fisica devono essere dagli allievi frequentati in modo completo, senza alcuna assenza, perché questo è previsto dagli statuti che disciplinano l'attività di tali istituti.

Che poi, in casi particolari, si sia provveduto, in alcuni provveditorati, a causa della carenza di insegnanti di educazione fisica,

a risolvere, per mezzo, sia pure, di un'ordinanza ministeriale, alcuni problemi di spazio e di tempo, consentendo ad alcuni iscritti agli istituti negli elenchi speciali, di insegnare per alcune, poche, ore la settimana, è un fatto del tutto particolare, che segna un'eccezione ad una regola generale altrimenti imprescindibile, e che comunque noi non possiamo tener presente nel momento in cui ci accingiamo a varare una nuova legge in materia.

Gli insegnanti che si trovano in una situazione del tutto particolare verranno così a trovarsi in una situazione uguale a quella di tutti gli altri, si iscriveranno al primo corso e frequenteranno l'istituto a tempo pieno, liberi poi naturalmente, ove lo vogliano, di dedicare il rimanente del loro tempo all'insegnamento.

È per questi motivi che noi non riteniamo che si crei alcuna situazione di disparità fra i vari interessati.

PICCIOTTO. Dopo i chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, ritiro l'emendamento da me in precedenza presentato.

LETTIERI. Non posso che aderire completamente alle argomentazioni dell'onorevole Elkan e desidero fare solo una precisazione.

Quegli insegnanti che, iscritti negli elenchi speciali, frequentano un istituto superiore di educazione fisica e contemporaneamente svolgono attività di insegnamento, si trovano in una situazione di illegittimità, situazione che noi in questa sede non possiamo prendere in considerazione e, tanto meno, avallare.

Per quanto riguarda poi il numero di coloro che si trovano in tale situazione anomala (numero per altro non determinabile) è questo un problema del tutto irrilevante, in quanto tale situazione si verifica solamente in quegli pseudo-istituti che esistono purtroppo nel nostro Paese e che, comunque, non hanno certo un numero molto rilevante di iscritti.

Va infine osservato che questi particolari insegnanti di cui si tratta si troveranno evidentemente nella condizione di dover effettuare una scelta: se saranno ormai alla fine degli studi riterranno probabilmente più conveniente continuare il corso fino al suo completamento, altrimenti seguiranno i criteri previsti dalla legge per coloro che sono iscritti negli elenchi speciali.

CRUCIANI. Se noi approvassimo l'articolo così come esso era in origine formulato, senza cioè il mio emendamento, finiremmo

per varare una legge che non potrebbe non avere riflessi negativi gravissimi.

Tutti gli onorevoli colleghi avranno potuto notare come nei giorni scorsi nessun sindacato di insegnanti di educazione fisica abbia intrapreso una qualunque azione di protesta nei confronti della legge stessa, e questo è indubbiamente dovuto al fatto che tutta la categoria era convinta che si sarebbe giunti ad una conclusione del genere di quella prospettata da me e dall'onorevole Rampa.

Che noi stiamo per approvare una legge iniqua è dimostrato da molti fatti. Prima di tutto, gli iscritti negli elenchi speciali hanno sollecitato l'emanazione da parte del Ministero della pubblica istruzione di un'ordinanza analoga a quelle che in questi ultimi due anni, in deroga a quelle degli anni precedenti, hanno permesso che tali iscritti agli elenchi speciali frequentassero gli istituti superiori di educazione fisica; ed è significativo il fatto che tali istituti, come quelli di Torino, Bologna, Firenze e quello dell'Università cattolica di Milano, hanno la quasi totalità dei loro allievi iscritti anche negli elenchi speciali. Ciò significa che noi, con questa legge, decreteremmo in pratica la chiusura non degli istituti legalmente riconosciuti non pareggiati, bensì proprio di quelli pareggiati. L'unico istituto che scamperebbe a questa sorte è quello di Roma degli allievi del quale nessuno è iscritto agli elenchi.

La cosa ancor più grave è, onorevole Sottosegretario, che tale situazione si è venuta creando con la diretta responsabilità del Governo, il quale, in tutti questi anni, ha consentito e incoraggiato il consolidamento di situazioni eccezionali, situazioni che adesso si pretende di rinnegare.

Il Ministero della pubblica istruzione intende oggi ritrattare quanto ha in un recentissimo passato concesso con grande pubblicità, decretando in tal modo la fine definitiva degli istituti superiori di educazione fisica, i quali non avranno più ragione di esistere; accettando invece la proposta Picciotto o quella mia e dell'onorevole Rampa nulla si pregiudicherebbe: ci limiteremmo soltanto a consentire a quegli insegnanti cui noi avevamo già offerto delle facilitazioni di mantenere le agevolazioni acquisite.

Ma la maggioranza non vuole ciò. Essa sta per approvare una legge che porrà in una situazione insostenibile questi insegnanti che hanno acquistato legittime aspettative sulla base di provvedimenti del Ministero della pub-

blica istruzione: ora questo decide improvvisamente di ritirare i benefici concessi, dopo che gli interessati hanno già speso grosse cifre per il pagamento delle tasse degli istituti, e dopo che hanno con fatica organizzato la loro attività di insegnamento, rinunciando spesso a molte ore settimanali.

Tutti i vantaggi della legge andranno invece a gente che ben poco ha a che vedere con l'educazione fisica, gente che non ha mai frequentato un istituto, che forse non ha fatto il servizio militare, che non ha mai in vita sua fatto un'ora di ginnastica. Gli altri invece, certamente i migliori, noi li abbandoniamo. Questi saranno costretti, dopo anni di corsi seri e difficili, pagati a caro prezzo, saranno costretti, dicevo, a interrompere questo corso di studi per fare i corsetti previsti da questa legge. Ma non basta: quelli che, pur essendo iscritti negli elenchi speciali, quest'anno non hanno insegnato, saranno, anch'essi, esclusi dai benefici della legge.

Io quindi mi dichiaro incondizionatamente favorevole all'emendamento Rampa, da me sottoscritto, in quanto esso semplicemente permette anche a coloro che hanno per anni frequentato con serietà e impegno gli ISEF di essere iscritti nell'elenco in cui verranno immessi altri meno meritevoli di loro.

Con questo noi non sovvertiremmo alcun ordine; ci limiteremmo soltanto a premiare coloro che hanno creduto nelle leggi dello Stato.

VALITUTTI. Io sono favorevole alla sostanza dell'emendamento Rampa, Cruciani e Titomanlio. Questa nostra legge, invero, si propone di fissare a favore di coloro che sono iscritti negli elenchi speciali fin dal 1964 due benefici, e cioè quello di poter frequentare i corsi riservati di durata triennale, e quello di essere inclusi in una speciale graduatoria, in un terzo elenco che i provveditori compirebbero dopo quello degli abilitati e quello dei diplomati.

Tali benefici noi ci proponiamo di concederli agli iscritti negli elenchi speciali che maturino, entro il trenta settembre, tre anni di servizio.

Il voler limitare il secondo di detti benefici — così come si propone di fare il testo governativo — a coloro che si iscrivono ai corsi riservati, pare a me un grave atto di ingiustizia. Noi verremmo a premiare, con la norma di cui trattasi, non i migliori ed i più diligenti, ma i peggiori ed i più neglienti.

È stata avanzata dal relatore la preoccupazione di ledere il principio della normale frequenza agli ISEF. Mi permetto di rispondere notando che gli iscritti agli elenchi speciali e, contemporaneamente, ai corsi ordinari beneficerebbero del diritto di entrare nella terza graduatoria, unitamente ai loro colleghi degli elenchi speciali, solo per la loro qualità di iscritti in detti elenchi.

In altri termini, non si sancirebbe il principio che gli iscritti ai corsi normali possono entrare nella graduatoria in argomento, ma si estenderebbe unicamente il principio della inclusione in quest'ultima a quegli alunni dei corsi normali che siano iscritti agli elenchi speciali.

La legge che stiamo approvando è una legge di favore per i componenti questi elenchi. Voi, onorevoli colleghi, tale favore non lo concedete a tutti gli iscritti agli elenchi ma escludete proprio i migliori. Non senza un certo cinismo; si verrebbe proprio a dire: noi vi priviamo di questo beneficio appunto perché siete migliori degli altri. Sono favorevole all'emendamento Cruciani, anche se debbo riconoscere che la sua formulazione non è molto chiara.

FINOCCHIARO. Ascoltando gli onorevoli Cruciani e Valitutti si ha la sensazione che, approvando la proposta di legge al nostro esame, finiremmo col commettere un atto iniquo. Noi siamo stati permanentemente contrari a leggi di questa natura. Abbiamo in questo caso receduto da tale opposizione in quanto insegnanti di educazione fisica ci hanno detto che, mentre noi lasciavamo fuori certi elementi, altri conseguivano un diploma senza frequentare, con una pratica ampiamente illegittima.

Sono dichiarazioni di insegnanti qualificati dell'ISEF di Roma, confermate, mi sembra, dall'onorevole Sottosegretario, il quale qualche momento fa ha detto come, se si dovesse allargare questo discorso, bisognerebbe fare una inchiesta sui vari istituti...

CRUCIANI. Non rilasciano diplomi gli istituti ai quali lei fa riferimento, onorevole!

FINOCCHIARO. È accaduto, invece che molta gente sia stata diplomata in istituti parreggiati che non aveva frequentato.

Ora, noi non possiamo legalizzare una situazione di questo genere. Tanto più che, con l'approvazione del provvedimento, accadrà questo: che coloro che frequentano il terzo anno, saranno diplomati quest'anno; coloro

che sono al secondo, passeranno al terzo continuando ad insegnare. Resta il limitato problema degli iscritti al primo anno, i quali possono benissimo essere posti di fronte ad una scelta fondamentale.

Non è assolutamente possibile, quindi, per un numero di persone estremamente limitato, sancire una situazione di illegalità quale è quella che ho descritto.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione degli emendamenti. Ricordo che gli onorevoli Titomanlio, Caiazza e Picciotto avevano presentato, nel corso della discussione, alcune proposte di emendamento che sono state poi ritirate. Restano, quindi, presentati al testo del Comitato ristretto, emendamenti del Governo, degli onorevoli Rampa, Cruciani e Titomanlio e dell'onorevole Valitutti.

CRUCIANI. Ritiro il mio emendamento inteso ad aggiungere, dopo le parole « marzo 1955 » le parole « e successive modificazioni », e trasformo gli altri emendamenti in emendamenti aggiuntivi al testo del Governo.

VALITUTTI. Ritiro il mio emendamento, tranne il primo periodo che trasformo in emendamento aggiuntivo al testo del Governo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento proposto dall'onorevole Cruciani al testo del Governo e inteso ad aggiungere dopo le parole « di cui al precedente articolo 1 » le parole « che avranno superato le prove di esame, comprese eventuali sessioni d'appello ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'emendamento, proposto dai deputati Rampa, Cruciani e Titomanlio al testo del Governo, e inteso ad aggiungere dopo le parole « di cui al precedente articolo 1 » le parole « e coloro che, già compresi negli elenchi speciali, frequentano i corsi regolari degli ISEF di Stato e degli ISEF legalmente riconosciuti ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'articolo 5 nel testo proposto dal Governo:

ART. 5.

In deroga alla legge 19 marzo 1955, n. 160, e successive modificazioni ed integrazioni, gli iscritti ai corsi di cui al precedente articolo 1 possono ottenere la supplenza annuale per l'insegnamento dell'educazione fisica nelle scuole ed istituti di istruzione

secondaria ed artistica. A tal fine essi sono iscritti, a domanda, in apposite graduatorie provinciali che seguono dopo le graduatorie di coloro che hanno titolo per partecipare agli esami di abilitazione all'insegnamento dell'educazione fisica.

(È approvato).

L'onorevole Valitutti ha trasformato il proprio emendamento sostitutivo in emendamento aggiuntivo del seguente ultimo comma dell'articolo 5: « Gli elenchi speciali per l'insegnamento dell'educazione fisica sono soppressi con decorrenza dall'inizio dell'anno scolastico 1967-1968 ».

Analogo emendamento aggiuntivo è stato presentato dagli onorevoli Finocchiaro e Codignola: « All'atto dell'entrata in vigore della presente legge, sono soppressi gli elenchi speciali degli incarichi e delle supplenze per l'anno scolastico 1961-62 previsti dalla ordinanza ministeriale 30 marzo 1961, concernente il conferimento ».

VALITUTTI. Poiché ritengo più esatta la formulazione dell'emendamento Finocchiaro-Codignola, ritiro il mio emendamento associandomi a quello presentato dai colleghi.

DE ZAN, *Relatore*. Sono favorevole all'emendamento Finocchiaro-Codignola.

ELKAN, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Concordo col relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento aggiuntivo Finocchiaro-Codignola nel testo di cui ho ora dato lettura.

(È approvato).

L'articolo 5 rimane pertanto così formulato:

ART. 5.

In deroga alla legge 19 marzo 1955, n. 160, e successive modificazioni e integrazioni, gli iscritti ai corsi di cui al precedente articolo 1 possono ottenere la supplenza annuale per l'insegnamento dell'educazione fisica nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica. A tal fine essi sono iscritti, a domanda, in apposite graduatorie provinciali che seguono dopo le graduatorie di coloro che hanno titolo per partecipare agli esami di abilitazione all'insegnamento della educazione fisica.

All'atto dell'entrata in vigore della presente legge, sono soppressi gli elenchi speciali degli incarichi e delle supplenze per l'anno

scolastico 1961-62 previsti dalla ordinanza ministeriale 30 marzo 1961, concernente il conferimento.

In sede di coordinamento, se non vi sono obiezioni, potrà rivelarsi opportuno trasformare quest'ultimo comma in un articolo a sé, in quanto attiene a materia alquanto diversa da quella trattata dall'articolo 5.

(Così rimane stabilito).

Pongo in votazione l'articolo 5 nel suo complesso.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 6.

Il testo del Comitato è del seguente tenore:

ART. 6.

Gli oneri relativi ai concorsi di cui all'articolo 1 saranno a carico dei frequentanti e non dovranno, comunque, essere superiori a quelli previsti per i corsi ordinari.

Il Governo propone di sostituirlo col seguente:

« L'importo delle tasse, delle sopratasse e dei contributi dovuti per la partecipazione ai corsi di cui al precedente articolo 1 non può essere maggiore di quello stabilito per gli iscritti al corso normale ».

L'onorevole Valitutti ha presentato il seguente emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 6:

« Le tasse, le sopratasse e i contributi sono dovuti dagli iscritti ai corsi di cui alla presente legge in misura non superiore a quella prevista per gli iscritti ai corsi ordinari degli Istituti superiori di educazione fisica ».

VALITUTTI. Ritiro il mio emendamento, in quanto esso è completamente riprodotto dal testo del Governo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 6 nel testo proposto dal Governo, di cui testè ho dato lettura.

(È approvato).

Il Governo ha proposto il seguente articolo 7 aggiuntivo:

ART. 7.

I corsi di cui al precedente articolo 1 sono istituiti per una sola volta con inizio dall'anno accademico 1966-1967.

IV LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'11 MAGGIO 1966

Credo che sarebbe più chiaro, e avanzo proposta formale in questo senso, dire:

« I corsi di cui al precedente articolo 1 sono istituiti soltanto per il triennio avente inizio dall'anno accademico 1966-67 ».

ELKAN, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo concorda.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 7 nella formulazione da me proposta.

(È approvato).

Per quanto riguarda il titolo del testo unificato, gli onorevoli Finocchiaro e Valitutti propongono la seguente formulazione: « Modifiche alla legge 7 febbraio 1958, n. 88 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Da parte degli onorevoli Titomanlio e Dall'Armellina è stato proposto il seguente ordine del giorno:

« La Camera,

convinta

che alcuni insegnanti di educazione fisica abbiano prestato servizio per un periodo superiore ai tre anni nelle scuole secondarie statali, benché non iscritti negli elenchi statali, chiede al Governo di esaminare la situazione di detto personale insegnante per l'eventuale ammissione ai corsi riservati, di cui alla presente legge, di coloro che ne faranno richiesta ».

TITOMANLIO VITTORIA. Il 19 luglio 1963 io presentai la proposta di legge che, fra le altre, oggi stiamo discutendo. Essa intendeva portare una sanatoria completa della situazione dell'intero personale. La proposta, invece, successiva alla mia, alla quale in linea di massima ci siamo riferiti, quella dell'onorevole Lettieri, si limita agli elenchi speciali. Chiederei al Governo di accettare almeno il mio ordine del giorno per l'eventualità che in seguito si possa addivenire a qualche soluzione equa per il personale insegnante che rimane oggi sacrificato.

ELKAN, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. L'ordine del giorno di cui è stata data lettura, ci rilancia in alto mare perché ripropone il problema degli insegnanti non provvisti di titolo. Il Comitato ristretto si è mosso alla ricerca di una definizione precisa, e che non lasciasse possibilità di evasioni, della categoria di coloro che potevano aspirare ai vantaggi previsti dalla legge che ci accingiamo ad approvare.

Posso accettare il suo ordine del giorno, onorevole Titomanlio, come raccomandazione di studio. Debbo peraltro dirle che il Governo non intende più riaprire il problema dei professori di educazione fisica che siano, in un modo o nell'altro, rimasti fuori dagli elenchi speciali. Siccome questi ultimi hanno permesso una larghezza assoluta a coloro che aspiravano ad entrarvi, io ritengo che quelli cui si fa riferimento siano personaggi arrivati all'insegnamento all'ultimo momento, e senza titoli necessari.

PRESIDENTE. Il Governo accetta il suo ordine del giorno, onorevole Titomanlio, come raccomandazione di studio. Insiste per la votazione?

TITOMANLIO VITTORIA. No. Chiedo però che risulti a verbale la dichiarazione ora resa dal rappresentante del Governo.

PRESIDENTE. Hanno chiesto la parola per dichiarazioni di voto gli onorevoli Picciotto, Valitutti, Lettieri, De Zan, Giugni Lattari, Cruciani e Finocchiaro.

PICCIOTTO. Il mio gruppo voterà a favore di questa proposta di legge, anche se essa lascia ancora aperti molti problemi, perché la sua impostazione generale richiama quella di una proposta da noi presentata.

Nel momento stesso però in cui noi preannunciamo il nostro voto favorevole, sentiamo il dovere di sottolineare che durante tutto l'iter di tale proposta non abbiamo affatto condiviso la condotta del Governo, che non ha saputo portare all'esame del Parlamento, in questo settore così delicato, una legge organica, capace di avviare a soluzione tutti i problemi degli insegnanti di educazione fisica, relativamente alla loro sistemazione sia giuridica che economica.

Ci si è sempre risposto che il problema andava visto nel quadro organico della riforma generale degli istituti universitari. Tale giustificazione non ha alcun fondamento. Da parte nostra, per esempio, sono stati presentati due distinti progetti di legge: uno per la riforma dell'ordinamento universitario e l'altro, che porta come prima firma quella del senatore Scarpino, tendente a dare soluzione organica a tutti i problemi dell'educazione fisica. È a ragion veduta che abbiamo presentato queste due proposte. Indipendentemente dalla riforma degli studi universitari, infatti, esistono problemi giuridici ed economici del personale insegnante che vanno risolti ed affrontati rapidamente: il problema dei ruoli, il problema della formazione

degli insegnanti, il problema delle pensioni, ecc. Questioni tutte, queste, che non possono essere rinviate alla riforma generale degli studi universitari.

Inoltre non siamo d'accordo con l'atteggiamento che il Governo ha tenuto nei confronti degli iscritti agli elenchi speciali. Si ricorderà che, nel Comitato ristretto, il Governo mosse da una sua proposta che finiva per limitare a poche centinaia di insegnanti i benefici del provvedimento. Il Governo, cioè, tentava di differire la soluzione del problema anche in questo caso, proiettandola al momento del riordinamento degli studi universitari. È stata necessaria una minaccia di sciopero da parte della categoria e una pressione continua, esercitata in modo particolare del nostro gruppo, per avviare a soluzione il problema.

Ci preme infine rilevare che il Governo, anche in questo caso, ha dimostrato di non avere idee chiare in merito al problema generale del reclutamento e della formazione del corpo insegnante. In fondo, onorevoli colleghi, noi andiamo avanti con una serie di piccole leggi, com'è appunto quella che ci accingiamo ad emanare, che lungi dall'affrontare i temi generali della sistemazione degli insegnanti, lasciano in piedi quelle che sono le vere cause del determinarsi di certe situazioni. Fatalmente, perciò, nel giro di pochissimi anni, noi ci troveremo daccapo di fronte a decine di migliaia di insegnanti non di ruolo, a decine di migliaia di insegnanti senza titolo.

Detto ciò, annuncio il voto favorevole del nostro gruppo sulla proposta di legge esaminata, la quale mette alcune migliaia di insegnanti, che comunque rimarrebbero nell'ambito della scuola, nella condizione di frequentare corsi qualificanti e di ottenere dei titoli.

VALITUTTI. Il provvedimento che stiamo per approvare liquida una situazione anomala nel modo più decoroso. Questo è il mio personale convincimento. Si poteva, forse, migliorare qualche norma, ma, nel complesso, il provvedimento risolve una triste, irregolare situazione con criteri ragionevoli.

Non possiamo, peraltro, non chiederci come tale situazione abbia potuto verificarsi. Credo che si possa rispondere a questa domanda affermando che è mancato un tempestivo intervento dello Stato in materia di formazione degli insegnanti di educazione fisica.

Il primo intervento dello Stato giunse, infatti, solo nel 1958, con la creazione dell'unico istituto statale di educazione fisica, a Roma. Per un decennio, pur conservando nei nostri programmi l'insegnamento dell'educazione fisica, non si era provveduto alla formazione dei relativi insegnanti. Si aveva un corpo raccogliaccio di insegnanti privi di titoli.

Ma la legge del 1958 non si limitò ad istituire l'ISEF di Roma: essa prevede la possibilità del pareggiamento di istituti promossi da enti vari. Dopo di ciò, il Governo, il Ministero della pubblica istruzione, quale politica ha seguito? Non ha creato altri istituti statali, ha controllato la situazione degli istituti pareggiati nella maniera più negligente. Il Governo e il Ministero si sono comportati, al riguardo, in maniera senza dubbio non rispondente alle esigenze di serietà della scuola. Istituti pareggiati sono sorti come funghi e senza presentare le minime garanzie di efficienza.

Nell'atto quindi di annunciare il voto favorevole del mio gruppo al provvedimento, chiedo al Governo di intervenire in questa materia. La legge del 1958 va assolutamente modificata.

Occorre creare istituti statali di educazione fisica. Quello dell'educazione fisica è il solo insegnamento, tra i vari previsti dalle leggi, per il quale lo Stato ha, per dir così, appaltato la formazione degli insegnanti ad enti vari, spesso non qualificati. O aboliamo l'insegnamento dell'educazione fisica, o dobbiamo risolverci a provvedere alla formazione del corpo insegnante. Non vi sono altre scelte.

PRESIDENTE. La legge di riforma universitaria è all'esame del Parlamento.

VALITUTTI. Questo è il solito argomento della riforma cosmica, con cui, in Italia, si rinviano i provvedimenti urgenti. Quando non vuole affrontare un problema, il Governo tiene un discorso del genere.

PRESIDENTE. Onorevole Valitutti, non esprimevo valutazioni personali. Le ho ricordato, come Presidente, un dato di fatto: esiste, ed è all'esame del Parlamento, un disegno di legge in cui si parla degli istituti di educazione fisica.

VALITUTTI. Lo so, onorevole Presidente, ma si tratta di un progetto del tutto teorico, che non affronta alcun problema concreto.

LETTIERI. Preannuncio il voto favorevole del mio gruppo. Le osservazioni che sono state avanzate non rispondono oggettivamente alla realtà. Se è vero che si discute del problema degli insegnanti di educazione fisica compresi negli elenchi speciali da più di due anni, è altrettanto vero che il Governo ha dato dimostrazione di comprendere il problema stesso, pur nella necessaria ricerca di quelle intese e di quegli accordi, senza dei quali non saremmo pervenuti oggi ad alcuna conclusione. Vi sono state agitazioni da parte della categoria interessata, ma ciò rientra nella normale dialettica democratica che offre appunto alle categorie gli strumenti per esprimere la propria volontà e per sollecitare un provvedimento risolutivo.

La legge testé approvata risponde alle stesse attese ed alle esigenze della categoria, perché essa è stata formulata attraverso valutazioni, incontri e riunioni in cui gli interessati hanno manifestato il proprio parere, che ha trovato riconoscimento nel provvedimento stesso.

Non posso esimermi dal ringraziare il Governo per la comprensione che nelle varie fasi ha dimostrato per questo problema. Certo, permane la necessità di rettificare, integrare e normalizzare l'insegnamento dell'educazione fisica in Italia. Questa necessità attiene al numero degli istituti, alla normalizzazione di situazioni non legittime, alla opportunità di ricercare sollecitamente il modo di evitare incongruenze che ancor oggi sussistono per una serie di motivi.

Pertanto, nel dichiarare il voto favorevole del mio gruppo e nel ringraziare il Governo, esorto il Governo stesso a dare anche in avvenire la prova della propria volontà positiva, in modo da superare le difficoltà oggettive tuttora presenti nel settore considerato.

DE ZAN, *Relatore*. In relazione allo studio accurato che ho dovuto svolgere intorno al problema dell'educazione fisica, non posso esimermi dal sottoporre al Governo alcuni problemi, che riguardano il presente ed il futuro.

Debbo dire che la situazione nel campo dell'educazione fisica non è chiara, sia per quanto concerne l'insegnamento come tale sia per quanto concerne gli insegnanti.

Senza dubbio, questa legge rappresenta una deroga, e perciò ha carattere di eccezionalità. Se sentiamo il bisogno, a distanza

di soli sei anni dalla precedente deroga, di farne un'altra, ciò significa che le strutture attuali nel campo della formazione degli insegnanti di educazione fisica non reggono, o comunque che sono lente a modificarsi. Evidentemente, la nostra deroga si è alquanto estesa. Quando ammettiamo — peraltro doverosamente — che coloro che godranno dei benefici di questa legge sono dispensati dalla frequenza delle lezioni, senza accorgercene noi finiamo per ammettere che i corsi di studio a livello universitario non esigono sempre una frequenza obbligatoria. Sappiamo che in teoria i corsi di studio universitario esigono la frequenza, anche se di fatto è maggiore il numero degli studenti che non frequentano. Il legislatore, tuttavia, non ha mai affermato né potrà mai affermare un principio generale come questo.

Non vorremmo che si creassero sperequazioni rispetto ad altre categorie di studenti, né che si coltivassero illusioni — pericolosissime — in studenti di altre facoltà universitarie.

Da che cosa nasce questo continuo ricorso a provvedimenti eccezionali in favore degli insegnanti di educazione fisica? Nasce da una sostanziale svalutazione, che noi facciamo, dell'insegnamento dell'educazione fisica. In fondo, noi riteniamo che questo insegnamento possa continuare con insegnanti che, eccezion fatta per coloro che hanno seguito corsi di studio regolari, in gran parte non sono preparati. Riteniamo, cioè, che l'insegnante di educazione fisica possa trovarsi in una posizione meno dignitosa dell'insegnante di altre materie.

Non possiamo nasconderci il fatto che con il presente provvedimento, nel momento stesso in cui veniamo incontro a certe legittime richieste, autorizziamo uno stato di cose ed un'opinione che si risolvono in un danno per gli stessi insegnanti di educazione fisica: riconosciamo per implicito che la loro posizione è meno importante di quella degli altri, dal momento che la loro formazione professionale può avvenire in modo più rapido e meno regolare.

Il problema degli insegnanti è legato ad un fatto fondamentale: l'aumento progressivo della richiesta di insegnanti, determinata, in modo particolare, dalla estensione della scuola media unica. Non possiamo far fronte attualmente, con le strutture che abbiamo, a questa crescente richiesta. È evidente che nascono e nasceranno in un prossimo futuro

problemi umani e sociali rilevanti, per lo meno come quello che abbiamo oggi così faticosamente risolto.

Perché abbiamo fatto riferimento agli elenchi speciali? Il Sottosegretario Elkan ha detto che ci aggrappiamo a questo titolo, perché non possiamo parlare di insegnanti in senso generico. È chiaro che se ci aggrappiamo a questo titolo, giuridicamente non riconosciuto, frutto di una ordinanza ministeriale, quando emergerà il problema degli altri insegnanti (e nascerà, se non affrettiamo il rinnovamento delle strutture), questi insegnanti chiederanno una particolare sistemazione, e cioè prima di tutto una collocazione speciale nelle graduatorie. Arrivando a questo — che potrà essere inevitabile — avremo delle conseguenti richieste di sanatorie simili all'attuale. Evidentemente, il problema generale della formazione degli insegnanti di educazione fisica deve essere posto in modo urgente, ma soprattutto consapevole e assai più organico che in passato, anche e principalmente per restituire dignità all'insegnamento dell'educazione fisica.

L'onorevole Magri, Sottosegretario nel precedente Gabinetto Moro, aveva assunto, per quanto lo riguardava, l'impegno di emanare un provvedimento per la concessione di ore soprannumerarie agli insegnanti attualmente in servizio, per evitare che ogni anno vengano inseriti nelle scuole nuovi incaricati. Questo provvedimento è molto limitato, ma dovrebbe comunque essere tenuto presente il principio di non aumentare il numero degli insegnanti incaricati.

Un altro problema è quello degli ISEF, problema che è già stato affrontato e sul quale mi trovo pienamente d'accordo con l'onorevole Valitutti.

È appurato che attualmente gli ISEF sono insufficienti, quanto al numero: la conseguenza logica sarebbe quella di promuovere una diffusione capillare di tali istituti. Ma questa potrebbe essere una strada molto pericolosa, anche se apparentemente facile, perché sappiamo che gli ISEF sono insufficienti anche dal punto di vista qualitativo e non offrono complete garanzie, salvo lodevolissime eccezioni.

Non resterebbe, allora, che aumentare il numero degli ISEF di Stato e provvedere con maggior cautela alla parificazione degli altri. Ma neppure questo, a mio avviso, basta. Bisognerà infatti anche provvedere a collega-

re questi nuovi istituti a facoltà universitarie, facendo in modo che in ogni sede di università sia presente un istituto superiore di educazione fisica. Solo così sarà possibile disciplinare seriamente la formazione degli insegnanti di educazione fisica, che è oggi insufficientemente garantita.

Questo mi porta a parlare di un altro punto molto importante. Noi siamo, per lo più, ancora legati al vecchio concetto di educazione fisica come ginnastica, come intervallo necessario per far sgranchire le gambe agli studenti. Ma è questo un concetto decisamente superato, che non possiamo più accettare. Oggi l'educazione fisica è concepita come una disciplina non priva di un notevole corredo di nozioni teoriche: non è solo movimento ginnico, ma anche teoria dell'attività ginnica, teoria che gli alunni devono apprendere e che perciò gli insegnanti non possono non conoscere con rigore che bisognerebbe augurarsi scientifico.

Questi problemi ho sentito il dovere di illustrare nell'atto stesso in cui esprimo la mia soddisfazione per la conclusione cui, intanto, siamo pervenuti.

GIUGNI LATTARI JOLE. Il problema del personale insegnante di educazione fisica è senza dubbio di una notevole gravità, soprattutto tenendo conto del fatto che tale personale è stato richiamato nella scuola primaria dall'enorme sviluppo che essa ha subito.

A questa necessità di utilizzare personale non fornito di titoli non ha fatto riscontro, come era nelle aspettative, l'emanazione da parte del Governo di opportuni provvedimenti, tendenti in particolare all'istituzione di altri ISEF di Stato in quelle regioni che, come ad esempio la Calabria, sono del tutto sprovviste di istituti superiori di educazione fisica. Da queste zone si verifica un forzato esodo dei più abbienti verso altre regioni, mentre coloro che non possono permettersi la spesa di un tale trasferimento sono costretti a rimanere a lavorare nelle loro sedi, senza la possibilità di munirsi di un titolo valido.

Il nostro gruppo avrebbe voluto che un provvedimento di così vasta portata, coincidente con la soppressione degli elenchi speciali, fosse ispirato a criteri di maggior larghezza, sanando definitivamente il problema degli insegnanti sprovvisti di titolo che hanno al loro attivo un certo numero di anni di insegnamento, pur non essendo iscritti negli elenchi speciali.

Ciononostante, il voto del mio gruppo sarà favorevole alla legge, nella convinzione che esso ha di aver portato un valido contributo, e in sede di Comitato ristretto e in sede di Commissione, al perfezionamento della legge.

Ma nel momento stesso in cui preannunciamo il nostro voto favorevole non possiamo non rivolgere al Governo la raccomandazione di predisporre con la massima cautela le graduatorie previste dall'articolo 5, affinché esse rispondano ai requisiti propri di tutte le graduatorie oggi vigenti, basate soprattutto sugli anni di servizio prestati.

Questo è necessario affinché non si ripeta la gravissima ingiustizia perpetrata al momento della formulazione degli elenchi speciali, in cui si diede il massimo rilievo al numero di iscrizione negli elenchi stessi senza tener alcun conto dell'anzianità di servizio. Vorremmo, in altre parole, che, come le altre graduatorie di ogni tipo e grado, anche quelle che si riferiscono al triennio di durata dei corsi degli istituti superiori di educazione fisica previsti nella presente legge fossero ispirate al principio della massima valorizzazione degli anni di servizio effettivamente prestati.

CRUCIANI. Desidero soltanto chiarire, a titolo personale, alcuni punti di cui si è oggi parlato.

Devo innanzi tutto dichiarare che, ogni volta che noi discutiamo di problemi attinenti all'educazione fisica, ci serviamo di dati inesatti, per non dire falsi. Così sono anche falsi i dati su cui si sono basati i presentatori della presente legge, i quali affermano che vi sono in Italia circa 9000 persone iscritte negli elenchi speciali.

Ma, se questo fosse vero, non si spiegherebbe perché nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione, che pure questa Commissione ha studiato a fondo, sono previsti, fra incaricati e supplenti, soltanto 4760 insegnanti di educazione fisica, con non più di 9 ore settimanali ciascuno di insegnamento.

In realtà, i dati numerici sui quali abbiamo costruito sono completamente falsi. Le strutture oggi esistenti per la formazione degli insegnanti sono talmente superiori alle necessità, che gli Istituti superiori di educazione fisica entro un paio d'anni saranno tutti costretti a smobilitare. Basti riflettere che dagli Istituti statali e da quelli legalmente riconosciuti e pareggiati escono ogni anno più di 1.500 diplomati. All'Istituto superiore

di Roma ci sono 150 allievi per corso, e soltanto quest'anno, agli Istituti di Urbino e di Palermo, in seguito ad un'ispezione, il numero degli allievi si è ridotto a 35 o a 36.

Si è affermato che gli Istituti superiori legalmente riconosciuti funzionano in modo poco serio. Questa affermazione è assai grave, ed è strano che il Governo non reagisca, perché tali Istituti sono stati affidati alla presidenza di professori ordinari nelle Università d'Italia.

Né mi sembra corretto che si seguiti a sostenere che sono state assegnate ore soprannumerarie, quando è notorio che esse sono state utilizzate per giustificare una quantità di incarichi attribuiti, quasi sempre, a persone raccomandate.

Io temo che si verifichi ciò che ha previsto l'onorevole Picciotto: che cioè questa legge è tale che ben presto ci accorgeremo di doverne preparare un'altra, che risolva in maniera giusta e definitiva i problemi lasciati in sospeso.

FINOCCHIARO. La Commissione sa con quale animo il mio gruppo ha accettato questo provvedimento. Noi, che siamo decisamente contrari alle leggi speciali, l'abbiamo approvato perché ci siamo resi conto della estrema necessità di provvedere; ci auguriamo però che per il futuro questo discorso sia definitivamente chiuso, e che altre leggi speciali non si rendano indispensabili.

Analoga dichiarazione facemmo già in precedenza, al momento di approvare una legge per l'immissione in ruolo di alcuni che non ne avevano titolo. Purtroppo oggi siamo costretti a ripeterci.

Concordo con alcune dichiarazioni dell'onorevole Cruciani, perché sono le stesse da noi rese pubblicamente. L'onorevole Lattari ci può dare atto della situazione esistente all'interno del settore dell'educazione fisica, nel quale settore si pone anche il grosso problema dell'Ispettorato e dei coordinatori di educazione fisica. È un problema che va sanato. Noi avevamo proposto una riforma organica di tutto il settore, e l'abolizione dell'Ispettorato e dei coordinatori. Il Governo aveva preso in considerazione questo provvedimento organico ma non so poi che cosa ne abbia fatto.

Per quanto riguarda la situazione degli ISEF, devo dire che anche noi siamo preoccupati per il moltiplicarsi di tali istituti. Sarebbe logico che se ne preoccupasse anche

il Governo, che su questo argomento non credo abbia un atteggiamento diverso dal nostro. Basta confrontare la possibilità di assorbimento delle scuole ed il numero degli istituti, per capire che si tratta di una situazione anomala.

Per quanto riguarda il processo di riforma delle strutture universitarie, desidero ricordare che nel relativo disegno di legge del Governo c'è una norma, l'articolo 32, che si riferisce agli Istituti aggregati di educazione fisica. È ovvio quindi che una selezione di fatto all'interno delle Università dovrebbe avvenire.

L'impegno deve essere allora quello di discutere con molta serietà e con molto senso critico una norma generale, atta a regolamentare la preparazione degli insegnanti di educazione fisica nel nostro Paese.

Concludo preannunciando che il mio gruppo voterà a favore del provvedimento.

ELKAN, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. In sede di dichiarazioni di voto si sono alternati ringraziamenti al Governo ed atteggiamenti di critica e di polemica piuttosto aspri. Desidero perciò fare presente che il Governo ha favorito la positiva conclusione di questa legge partecipando alle riunioni dei Comitati ristretti, accogliendo in una sintesi il meglio dei vari testi e cercando di trovare una soluzione che fosse realmente definitiva. Infatti questo provvedimento, completandosi con quello che ha già permesso agli insegnanti di educazione fisica di frequentare gli ISEF nei corsi estivi, pone a disposizione degli aventi diritto due strumenti quanto mai ampi ed opportuni per soddisfare il loro bisogno di preparazione e per consentire quindi il conseguimento del titolo.

La Commissione sa benissimo che è già in discussione la riforma degli istituti universitari, e che in tale riforma è considerata anche la questione degli ISEF. Secondo l'orientamento del Governo dovrà istituirsi un ISEF regionale presso tutte le Università dove siano le facoltà di medicina e di lettere. E ciò per offrire a tutti coloro che intendono prepararsi in questi rami la possibilità di conseguire il titolo e di affrontare poi la prova di abilitazione per l'inserimento in ruolo.

Devo anche aggiungere, onorevole De Zan, che l'insegnamento dell'educazione fisica oggi nelle scuole è migliorato rispetto al quadro piuttosto scuro che lei ci ha presentato.

Ci sono infatti degli allievi licenziati dagli ISEF che hanno effettivamente conseguito delle abilitazioni alquanto brillanti, e che riescono a dare all'insegnamento dell'educazione fisica una moderna interpretazione di disciplina formativa, capace di esprimere i più alti valori umani nella competizione sportiva.

Ritengo quindi che con l'approvazione di questa proposta di legge disporremo di uno strumento che consentirà di eliminare quanto nel nostro sistema vi era di anomalo nei riguardi dell'insegnamento dell'educazione fisica senza peraltro concedere il diritto di entrare in ruolo a persone che non ne abbiano titolo o che non posseggano la necessaria idoneità fisica. I requisiti della idoneità fisica e della frequenza di un regolare corso di studi permetterà di acquisire elementi indiscutibilmente validi.

In questo modo si valorizza anche la funzione degli ISEF, il che potrà, poi, anche comportare la organizzazione di un corso negli ISEF stessi, dal momento che si riconosce ai loro statuti ed alle loro strutture validità sufficiente a preparare un idoneo corpo insegnante. È certo che bisognerà provvedere alla riorganizzazione degli ISEF, alla loro statizzazione, alla loro istituzione in ogni regione.

Questo il Governo intendeva dichiarare, per fornire tranquillizzanti assicurazioni a coloro che hanno sollevato dubbi e manifestato perplessità.

PRESIDENTE. Il provvedimento sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta. Se non vi sono obiezioni, chiedo pertanto di essere autorizzato al coordinamento.

(Così rimane stabilito).

Discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Romanato: Proroga degli incarichi di insegnamento (Modificata dalla VI Commissione permanente del Senato) (3030-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge, di iniziativa dell'onorevole Romanato, « Proroga degli incarichi di insegnamento », approvata dalla nostra Commissione e modificata dalla VI Commissione del Senato, n. 3030-B.

Il relatore, onorevole Giuseppe Reale, ha facoltà di riferire in merito alle modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento.

REALE, GIUSEPPE, *Relatore*. Come i colleghi ricorderanno, la proposta di legge Ro-

manato fu approvata dalla nostra Commissione il 31 marzo 1966. La VI Commissione del Senato l'ha ora modificata, aggiungendo al secondo comma dell'articolo unico, laddove si dice « Dalla proroga di cui al comma precedente sono esclusi gli incarichi relativi all'insegnamento di applicazioni tecniche maschili e femminili nella scuola media », le parole: « e educazione artistica nella scuola media e gli incarichi relativi all'insegnamento di dattilografia, calligrafia e stenografia ». La sostanza, dunque, della modifica apportata è un aumento delle esclusioni.

Evidentemente, si deve essere pensato che si trattava di materie sacrificate. Avendo, cioè, noi escluso dagli incarichi l'insegnamento delle materie tecniche maschili e femminili, si è ritenuto di dover parlare allo stesso titolo anche dell'educazione artistica, della dattilografia, della calligrafia e della stenografia. L'equivoco è evidente: per quanto riguarda la dattilografia e la stenografia non pare che si possa parlare di materie sacrificate, dal momento che queste sono regolarmente insegnate negli istituti tecnici professionali.

Desidero, quindi, richiamare l'attenzione della Commissione sulla evidente sperequazione cui si darebbe luogo confermando il dettato del Senato. Gli insegnanti che hanno avuto la nomina triennale a partire dal 1° ottobre 1962 o dal 1° ottobre 1963, per effetto delle esclusioni di cui trattasi, potrebbero occupare soltanto i nuovi posti che si renderebbero disponibili a partire dal prossimo anno scolastico, nonché quelle cattedre da essi ricoperte nel corrente anno. Se una contrazione di cattedre dovesse verificarsi, questi insegnanti verrebbero inevitabilmente superati da quei colleghi che hanno avuto l'incarico negli anni 1964-65 e 1965-66. Accadrebbe, cioè, che coloro che hanno avuto l'incarico precedentemente, verrebbero a perderlo in favore di insegnanti meno anziani.

Così stando le cose, il relatore si permette di proporre alla Commissione di ripristinare il testo primitivo.

PRESIDENTE. Anche gli onorevoli Caiazza e Lettieri propongono di sopprimere l'emendamento apportato dal Senato.

Gli onorevoli Picciotto, Illuminati, Tedeschi, Bronzuto e Levi Arian hanno presentato un emendamento un po' più ampio, volto a sopprimere il secondo comma dell'articolo unico in modo da non fare alcuna eccezione al principio stabilito dalla proposta di legge. Mi

pare che un analogo emendamento in prima lettura non venne accolto, e fu sostituito con un ordine del giorno. Noi oggi non possiamo — per non trovarci in contraddizione con le nostre precedenti decisioni — che modificare quello che il Senato ha aggiunto.

PICCIOTTO. Signor Presidente, come non avevamo accettato prima l'esclusione per una categoria, così non l'accettiamo oggi per altre, per tutti i motivi che abbiamo già esposto.

È strano che si proroghi una legge a beneficio soltanto di alcuni. Noi vedevamo in quel provvedimento soltanto la volontà del Governo di chiudere definitivamente questa pagina. È stato respinto un ordine del giorno con il quale si chiedeva al Governo di mantenere per il 30 aprile — o per il 30 maggio, o per il 30 giugno — un impegno annunciato per il 31 gennaio.

In base a che cosa è stata fissata la proroga del triennio? Quando fu emanata la legge n. 831 del 1961 non erano disponibili tutte le cattedre necessarie. Ma la legge n. 831 ha previsto anche che il privilegio che essa concedeva cessasse nel momento in cui si fossero rese disponibili le cattedre. Il mantenimento della proroga non crea uno stato di confusione, ma mantiene in essere quell'obbligo politico e morale che il Governo ha di provvedere al reimpiego di queste persone.

Mi rendo conto che la proposta di modificare la parte aggiunta dal Senato incontra difficoltà, perché si verrebbe a creare un conflitto tra noi e l'altro ramo del Parlamento, il quale non farebbe altro che rimandarci nuovamente il provvedimento.

Rimane comunque documentato che in tanto tutto questo avviene, in quanto il Governo è in ritardo, e in ritardo colpevole, perché esso aveva annunciato per il 31 gennaio la soluzione di questo problema.

FINOCCHIARO. Il problema che qui si pone è molto complesso.

Quando cominciarono ad essere soppresse alcune cattedre nella scuola media o nella scuola di avviamento si emanò un provvedimento legislativo che consentiva agli insegnanti di dattilografia, di calligrafia e di stenografia di essere utilizzati nelle segreterie. Evidentemente, con ciò si crearono alcune sperequazioni di fatto.

Ora il problema è questo: se noi non confermiamo gli incarichi a coloro che insegnano, e consentiamo la nuova formazione delle graduatorie, accadrà che quelli che sono nel-

le segreterie avranno il diritto di andare nelle scuole, abbandonando il primitivo impiego, mentre quelli che insegnano finiranno con l'essere esclusi dalla scuola e dal beneficio della legge Codignola-Fusaro.

Quando noi approvammo questa proposta di legge, lo facemmo con questo intento: poiché la disoccupazione che si creava era determinata da una trasformazione strutturale della tipologia delle scuole, era ovvio che lo Stato si preoccupasse della sistemazione di queste persone. Ora la stessa istanza si pone per coloro i quali sono già nelle graduatorie.

Per questa ragione — a meno che non ci sia una soluzione diversa — non possiamo che accettare la proposta del relatore e degli onorevoli Lettieri e Caiazza, e riportare il testo alla sua stesura originaria, respingendo l'emendamento approvato dalla VI Commissione del Senato.

CODIGNOLA. Le considerazioni svolte dal collega Finocchiaro sono validissime. Esse tuttavia non possono esimermi dall'esprimere qualche preoccupazione per questa situazione, perché praticamente noi destiniamo definitivamente alle segreterie del personale insegnante, che avrebbe il diritto di riprendere l'insegnamento, una volta scaduto il triennio previsto dalla precedente legge.

Io mi domando se non sarebbe possibile riaprire le graduatorie, riservando però i posti nelle segreterie a coloro che si trovano indietro in graduatoria, senza confinare definitivamente nelle segreterie coloro che hanno una maggiore anzianità di servizio. Diversamente si creerebbe una condizione di assurda sperequazione.

Noi abbiamo voluto favorire alcuni insegnanti sacrificati dalla riforma della scuola, e li abbiamo favoriti mettendoli però in una condizione che non è di insegnamento: ora, ciò non significa che essi debbano subire per sempre questa situazione.

PRESIDENTE. Noi possiamo discutere e modificare l'emendamento apportato dal Senato, ma non possiamo aggiungere altri articoli nella proposta di legge.

CODIGNOLA. Possiamo però aggiungere all'emendamento del Senato, una precisazione che chiarisca che, nel totale, il numero dei posti disponibili rimane lo stesso.

REALE GIUSEPPE, Relatore. Avendo proposto l'emendamento soppressivo, io naturalmente non posso che sostenerlo.

Poiché esiste una norma del Regolamento che ci inibisce un ulteriore emendamento,

alcune considerazioni circa una obbligazione morale o politica di provvedere a questa categoria sono state da me adombrate nella misura discreta in cui il Regolamento stesso poteva consentirlo. Ma fatto ciò non resta altra via che la soppressione della modificazione introdotta dal Senato.

ELKAN, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Il Governo si trova nella disagiata situazione di chi ha dovuto assumere due atteggiamenti diversi alla Camera e al Senato per quanto riguarda la proposta di legge in esame. Questa, infatti, era stata rapidamente approvata qui alla Camera, e, data l'urgenza, aveva ricevuto l'assenso di tutti i gruppi. Dalla proroga erano stati esclusi gli incarichi relativi all'insegnamento di applicazioni tecniche maschili e femminili. Questa esclusione però era stata compensata con la disposizione relativa alle segreterie, in attesa che fosse varato un provvedimento riguardante gli istituti professionali, che permettesse l'utilizzazione di questo personale.

La proposta di legge è stata esaminata poi dalla VI Commissione del Senato nella stessa mattina in cui vennero presentate le interrogazioni per gli avvenimenti dell'Università di Roma. In quella occasione i Commissari del Senato, nonostante la richiesta del rappresentante del Governo di approvare il testo senza modifiche, si sono trovati d'accordo nell'escludere dalla proroga anche le materie della dattilografia, della stenografia, della calligrafia e dell'educazione artistica, nella convinzione di procurare un vantaggio alle categorie interessate.

Naturalmente di fronte a questa unanimità il rappresentante del Governo non poté che aderire. Successivamente ho potuto documentarmi ampiamente sulla situazione e ho potuto constatare che la posizione della Commissione dell'altro ramo del Parlamento è stata una posizione dettata sì da buona volontà ma non da una sufficiente cognizione della questione. Ritengo pertanto di poter accettare con assoluta tranquillità l'emendamento presentato che propone la soppressione dell'emendamento aggiuntivo del Senato, e mi riprometto di portare in quella sede chiarificazioni ulteriori affinché non nasca un conflitto fra le Camere.

Vorrei aggiungere un'altra considerazione per chiarire meglio la situazione di disagio in cui tutti ci troviamo. La Commissione del Senato sta preparando, con la partecipazione

IV LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'11 MAGGIO 1966

del Governo, un testo di grande interesse per la definitiva sistemazione degli incarichi e delle supplenze. Il provvedimento, che ha al Senato il numero 630, è la risultante della fusione di varie proposte di legge. Si tratta di un testo che potrà dare — sono convinto — una indicazione molto precisa, ed è per questo che il Governo si è vivamente interessato e ha collaborato alla stesura del testo definitivo.

La Commissione del Senato era preoccupata di approvare *sic et simpliciter* la proposta Romanato perché ciò, secondo i relatori, poteva apparire come un espediente per differire a tempo indeterminato la discussione del testo di cui ho fatto parola. Debbo invece ribadire che il Governo si è impegnato a discutere quel testo nel più breve tempo possibile in modo che le relative norme siano pronte per il 1967.

PICCIOTTO. Ritiriamo il nostro emendamento sostitutivo e presentiamo, in mancanza di meglio, un emendamento soppressivo. Non possiamo tuttavia non ribadire che in questa situazione ci troviamo per colpa del Governo.

PRESIDENTE. La nostra Commissione aveva approvato l'articolo unico nel seguente testo:

ARTICOLO UNICO

Fermo restando il disposto degli articoli 6 e seguenti della legge 28 luglio 1961, n. 831, per il conferimento di nuovi incarichi di insegnamento, gli incarichi triennali con scadenza al 30 settembre 1966, compresi quelli già prorogati con legge 6 aprile 1965, n. 355, nonché quelli conferiti a norma della legge 15 febbraio 1963, n. 354, sono prorogati anche per l'anno scolastico 1966-1967.

Dalla proroga di cui al comma precedente sono esclusi gli incarichi relativi all'insegnamento di applicazioni tecniche maschili e femminili nella scuola media.

La VI Commissione del Senato lo ha così modificato:

ARTICOLO UNICO

Fermo restando il disposto degli articoli 6 e seguenti della legge 28 luglio 1961, n. 831, per il conferimento di nuovi incarichi di insegnamento, gli incarichi triennali con scadenza al 30 settembre 1966, compresi quelli già prorogati con legge 6 aprile 1965, n. 355, nonché quelli conferiti a norma della legge

15 febbraio 1963, n. 354, sono prorogati anche per l'anno scolastico 1966-1967.

Dalla proroga di cui al comma precedente sono esclusi gli incarichi relativi all'insegnamento di applicazioni tecniche maschili e femminili e educazione artistica nella scuola media e gli incarichi relativi all'insegnamento di dattilografia, calligrafia e stenografia.

Da parte del Relatore, da parte dell'onorevole Picciotto e da parte degli onorevoli Finocchiaro, Lettieri e Caiazza sono stati presentati emendamenti analoghi nei quali è proposta la soppressione del seguente emendamento aggiuntivo approvato dalla Commissione del Senato: « e educazione artistica nella scuola media e gli incarichi relativi all'insegnamento di dattilografia, calligrafia e stenografia ».

Pongo in votazione il mantenimento del testo del secondo comma dell'articolo unico approvato dalla VI Commissione del Senato.

(Non è approvato).

S'intende pertanto ripristinato il testo dell'articolo unico approvato dalla nostra Commissione.

Avverto quindi che la proposta di legge Romanato n. 3030-B sarà votata subito a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sulle proposte di legge esaminate nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione a scrutinio segreto sul testo unificato:

« Modifiche alla legge 1958, n. 88 » (250; 1188; 1209 e 2200).

Presenti e votanti	24
Maggioranza	13
Voti favorevoli	24
Voti contrari	—

(La Commissione approva).

e sulla

Proposta di legge Romanato: « Proroga degli incarichi di insegnamento » (*Modificata*

IV LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'11 MAGGIO 1966

dalla VI Commissione permanente del Senato)
(3030-B).

Presenti e votanti	24
Maggioranza	13
Voti favorevoli	18
Voti contrari	6

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Berlinguer Luigi, Borghi, Caiazza, Codignola, Dall'Armellina, De Zan, Di Lorenzo, Ermini, Finocchiaro, Giugni Lattari Jole, Illumina-

ti, Leone Raffaele, Lettieri, Levi Arian Giorgina, Moro Dino, Picciotto, Racchetti, Rampa, Reale Giuseppe, Romanato, Scionti, Tedeschi, Titomanlio Vittoria, Valitutti.

La seduta termina alle 13,35.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO